

Guida alle elezioni Europee

DONA IL 2X1000 AL PD, SCRIVI M20
A te non costa nulla e insieme saremo più liberi



Quest'opera è distribuita con Licenza
Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia



IL SEGGIO ELETTORALE	PAG. 4
COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE	PAG. 12
LE OPERAZIONI DI VOTO	PAG. 17
LA VOTAZIONE	PAG. 21
COME SI VOTA	PAG. 24
LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO	PAG. 26
 <u>CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO</u>	
ELEZIONI EUROPEE ESEMPI GRAFICI	PAG. 31
CASISTICHE, SENTENZE, NULLITA' VOTO E ALTRE SPECIFICHE DEL PROCEDIMENTO DI SCRUTINIO	PAG. 41
(TRATTE DALLA PUBBLICAZIONE N 4 DEL MINISTERO DELL'INTERNO)	
CASI ANOMALI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE	PAG. 64

**NEL FILE COMPRESSO CONTENENTE QUESTO VADEMECUM
TROVERETE ANCHE LA PUBBLICAZIONE MINISTERIALE PER
EVENTUALI ED ULTERIORI APPROFONDIMENTI**

IL SEGGIO ELETTORALE

Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono all'interno del seggio elettorale.

Ogni seggio – o ufficio elettorale di sezione - è composto da un presidente, quattro scrutatori (di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente), da un segretario e dai rappresentanti di lista o dei gruppi dei candidati (art. 34 T.U. D.P.R. 30.03.1957, n. 361, art.8 legge 21.03.1990, n.53).

Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente (art.66, 2° comma, T.U. n. 361/57, n.361).

Tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni a partire dal sabato mattina, della domenica e della giornata di lunedì con eventuale concomitanza con altre elezioni, si ritiene che la composizione del seggio debba restare invariata rispetto al momento della costituzione, anche se nel frattempo si siano presentate le persone originariamente designate e poi sostituite perché assenti.

Tutti i membri del seggio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni (art.40, ultimo comma, T.U. n. 361 del 30/57).

Obblighi e sanzioni

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

E' punito con la multa da 206 a 516 euro chi, senza giustificato motivo:

- rifiuta l'incarico;
- non si presenta al momento dell'insediamento del seggio;
- si allontana prima del termine delle operazioni elettorali.

(Cfr. artt. 40, primo comma, e 108 T.U. n. 361/1957).

Il Presidente

Il presidente di seggio è nominato dalla Corte d'Appello (art. 35, 1° comma del T.U. n. 361 del 30/57). Qualora il presidente nominato, per giustificati motivi, non è in grado di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il presidente della corte d'appello e il sindaco del comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale è stato destinato. In caso di improvviso impedimento del presidente che non consenta la sua normale sostituzione, prima dell'insediamento del seggio, da parte del presidente della corte d'appello, assume la presidenza del seggio

stesso il sindaco o un suo delegato. Il sindaco o un suo delegato assumono la presidenza anche in caso di impedimento del presidente che intervenga dopo l'insediamento del seggio e nel corso delle operazioni elettorali (TAR Lazio, Latina, Sezione I, sentenza 27 ottobre 2009, n. 990).

Invece, in caso di assenza o impedimento temporanei del presidente che sopraggiungano dopo l'insediamento del seggio e nel corso delle operazioni elettorali, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

(Cfr. artt. 34, 35, commi primo e quinto, e 40, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

La legge non prevede il caso in cui il presidente originariamente nominato e poi sostituito, per improvviso impedimento, dal sindaco o suo delegato si ripresenti nel corso successivo delle operazioni del seggio.

Tuttavia, tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato, della domenica ed eventualmente del lunedì, si ritiene che la composizione del seggio debba restare invariata rispetto al momento della costituzione.

Tra i suoi poteri il presidente ha quello di:

- sovrintendere e dirigere tutte le operazioni di voto;
- disporre degli agenti di P.S. e delle Forze Armate solo nei casi previsti dalla legge;
- udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decidere, in via provvisoria, facendolo risultare a verbale, sui reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti che possono sorgere;
- udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decidere sulla nullità dei voti e, sempre in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati;
- spiegare agli elettori le modalità per la votazione ma deve astenersi rigorosamente da ogni richiamo, anche indiretto, alle liste presentate evitando di manifestare in alcun modo la sua preferenza per questo o quel partito.

La decisione del presidente è definita dalla legge "provvisoria", in quanto il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo (T.A.R. del Lazio – sede di Roma; in appello, Consiglio di Stato). (Cfr. artt. 130 e 132 decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo)

Le decisioni del presidente relative ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati, inoltre, vengono riesaminate dall'ufficio elettorale provinciale costituito presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia di ubicazione della sezione elettorale. (Cfr. art. 18 legge n. 18/1979)

Il Vicepresidente

Il vicepresidente, nominato dal presidente tra gli scrutatori (Cfr. artt. 34, 40, secondo comma, e 66, secondo comma, T.U. n. 361/1957), fa le veci del presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento. È quindi obbligatoria la presenza dell'uno o l'altro in tutte le fasi di attività del seggio, siano esse quelle di insediamento, di voto o di scrutinio.

Il Segretario

Il segretario di seggio è scelto direttamente dal presidente tra gli iscritti e le iscritte nelle liste elettorali del Comune.

Il segretario:

- deve essere iscritto nelle liste elettorali del comune in cui ha sede il seggio;
- deve essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
- non deve incorrere in cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall'art. 38 del T.U. n. 361/1957. (Cfr. art. 2 legge n. 53/1990)

Il presidente, se non vi ha provveduto prima, può scegliere il segretario anche all'atto dell'insediamento del seggio.

Nel caso di temporanea assenza o di impedimento sopraggiunto del segretario, il presidente ne sceglie il sostituto tra gli scrutatori.

Tra i suoi compiti:

- assistere il presidente nell'adempimento delle operazioni del seggio;
- Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:
- compila il verbale e l'estratto del verbale delle operazioni del seggio;
 - nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli scrutatori, registra i voti espressi;
 - raccoglie gli atti da allegare ai verbali;
 - confeziona i plichi contenenti il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio.

Altresì ha l'obbligo di scrivere sul verbale fedelmente tutte le dichiarazioni, proteste o reclami presentati dagli scrutatori, dai rappresentanti di lista e dagli elettori. Se rifiuta di inserire a verbale i reclami è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con pena pecuniaria;

Gli Scrutatori

Sono 4 per ogni seggio ordinario. Vengono nominati dalla Commissione elettorale comunale tra il 25° ed il 20° giorno prima del voto, in pubblica adunanza, previo avviso pubblicato 2 giorni prima della riunione della Commissione Elettorale Comunale. L'avviso è affisso all'Albo pretorio del Comune e, tramite appositi manifesti, sul territorio comunale, ai sensi dell'art. 6, L.95/89. In caso di non avvenuta unanimità della Commissione, si deve procedere alla nomina degli scrutatori per sorteggio.

Ciò vuol dire che in ogni comune, tra il 25° e il 20° giorno antecedenti le elezioni, la Commissione elettorale dei comuni nominerà, estraendoli dall'albo degli scrutatori, tanti nominativi quanti ne occorrono per costituire tutti i seggi del comune. Se al momento dell'insediamento del seggio alcuni o tutti gli scrutatori non si presentano, il presidente del seggio li sostituisce chiamando alternativamente l'elettore o l'elettrice più anziano e poi il più giovane presenti in quel momento, purché siano in possesso del titolo di scuola dell'obbligo.

Vi sono alcune condizioni che non consentono di essere inseriti negli albi degli scrutatori, benché non esplicitamente previsto dalla legge, appare ovvio che queste stesse cause di esclusione valgono anche per gli elettori o le elettrici chiamati a sostituire scrutatori non presentatisi.

La norma infatti recita: "sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:(D.P.R. 570/60 art. 23)

- coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età;
- i dipendenti del Ministero degli Interni, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- gli appartenenti alle forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali dei comuni;
- i rappresentanti di lista;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Benché non esplicitamente previsto dalla legge, appare ovvio che queste stesse cause di esclusione valgono anche per gli elettori o le elettrici chiamati a sostituire scrutatori non presentatisi.

I compiti degli scrutatori sono:

- Autenticare (firmare) le schede
- Registrare gli elettori e le elettrici per il voto;
- Sono interpellati dal presidente prima di ogni decisione;
- Svolgere le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate;
- recapitare i plichi contenenti il verbale e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio.

Funzione consultiva degli scrutatori

Gli scrutatori possono esprimere il loro parere se il presidente lo richiede.

Il presidente è obbligato a sentire il parere degli scrutatori:

- quando occorre decidere sui reclami, anche orali;
- quando è necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- quando occorre decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati;
- qualora il presidente, con ordinanza motivata, per timore che possa essere turbato il procedimento elettorale, intenda disporre l'allontanamento dalla sala, fino al termine delle operazioni di voto, degli elettori che hanno già votato. (Cfr. art. 44, settimo comma, 66, primo comma, e 71, primo comma, T.U. n. 361/1957)

Potere di decisione degli scrutatori

Gli scrutatori non hanno, di regola, potere di decisione nelle operazioni elettorali.

Tuttavia, in materia di polizia della sala della votazione, quando tre scrutatori ne facciano richiesta, il presidente deve disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala stessa, anche prima che comincino le operazioni elettorali. (Cfr. art. 44, quinto comma, T.U. n. 361/1957)

Rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista sono due: uno effettivo e uno supplente, per ciascun seggio del comune e vengono designati dai delegati di lista. La designazione è facoltativa (Articolo 51 della legge n.18/1979 ed art. 25 del T.U. n. 361/57).

La designazione dei rappresentanti di lista deve essere fatta con una dichiarazione scritta su carta libera, autenticata da uno dei soggetti previsti dall'art.14 della L. 53/90.

La designazione può essere fatta anche da persone espressamente autorizzate dai delegati, in forma autentica, da un notaio (art. 25, comma 1 del T.U. 361/57 e successive modifiche).

Per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista bisogna essere elettori della Circoscrizione per Europee, per la Camera dei Deputati, della Regione per il Senato della Repubblica, del Comune per le elezioni comunale, dei comuni della Provincia per le elezioni provinciali, dei comuni della Regione per le elezioni regionali. Chi svolgerà questo incarico potrà esercitare il diritto di voto nella sezione in cui è nominato, l'importante è che sia iscritto in una sezione elettorale del Comune (comunali), della Provincia (provinciali), della Regione **L'atto di designazione deve essere presentato entro il giovedì antecedente le elezioni anche in forma digitale mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune che ne dovrà curare la trasmissione al presidente del seggio.**

Tale atto può, eventualmente, essere consegnato direttamente ai singoli presidenti dei seggi ~~nel pomeriggio di sabato al momento dell'insediamento dei seggi o la domenica, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto, cioè entro le ore 7,00.~~

Poiché le designazioni possono essere contenute in un unico atto per tutti i seggi elettorali del comune, a ogni presidente può essere presentato un estratto con i nominativi dei rappresentanti di lista designati per il proprio seggio.

(Cfr. art. 12, penultimo comma, legge n. 18/1979; artt. 25, primo comma, e 30, n. 6, T.U. n. 361/1957)

IN QUESTA TORNATA ELETTORALE IL SEGGIO SARA' INSEDIATO ALLE ORE 9,00 DEL SABATO E LE VOTAZIONI AVRANNO INIZIO ALLE ORE 15,00 DELLO STESSO GIORNO. QUINDI PER I RAPPRESENTANTI LE SCADENZE AL PUNTO PRECEDENTE DIVENTANO QUELLE APPENA CITATE E CIOE' ALLE ORE 9,00 E PRIMA DELLE ORE 15,00, INIZIO DELLE VOTAZIONI.

I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti di lista, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:

1) la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati oppu-

re da una delle persone (c.d. subdelegati) che i delegati stessi hanno autorizzato in forma autentica;

2) il rappresentante designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve essere elettore della stessa circoscrizione elettorale per il Parlamento europeo: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;

3) il rappresentante deve saper "leggere e scrivere": tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;

4) la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati (o dei subdelegati) deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990;

5) il rappresentante, se la sua designazione è effettuata dal subdelegato, deve esibire una fotocopia, anche non autenticata, della autorizzazione a designare che il delegato ha rilasciato a favore del subdelegato.

Infine, è importante tenere presente che, ovviamente se le designazioni sono state fatte nel modo dovuto, i rappresentanti di lista possono presentarsi al seggio anche in un momento diverso da suo insediamento. È bene però, soprattutto per quelli che consegnano la designazione direttamente al presidente, che i rappresentanti di lista si presentino al seggio all'insediamento del seggio in modo da conoscere presidente e scrutatori e verificare l'eventuale presenza di rappresentanti di liste concorrenti.

Tra i loro compiti:

● I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione cui siano stati assegnati, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in sua prossimità, ma sempre in un luogo che permetta loro di seguire l'andamento delle operazioni elettorali;

● Possono (anzi devono, se del caso) far inserire a verbale eventuali dichiarazioni in caso di ogni pur minima incongruenza durante tutte le operazioni elettorali, come ad esempio far presente al presidente del seggio eventuali indebite interferenze (anche e soprattutto da parte di rappresentanti di lista di altri partiti), richiamare l'attenzione del presidente e far mettere a verbale dal segretario tutte le azioni che possano inficiare la validità della votazione e la serenità dei componenti del seggio e degli elettori. È bene far verbalizzare eventuali violazioni o contestazioni, contestualmente all'avvenimento, rimandare nel tempo potrebbe significare riportarlo sminuendone il significato. Occorre ricordarsi che nessun rappresentante di lista è autorizzato a toccare le

schede elettorali e il materiale presente nel seggio e, quindi, occorre controllare che quelli degli altri partiti rispettino questa norma. Durante le votazioni, il rappresentante di lista ha diritto di essere presente ma, in nessun modo, può recare intralcio posizionandosi, ad esempio, nelle immediate vicinanze delle cabine elettorali o, comunque, assumendo un atteggiamento che, nel complesso, sia in grado di ritardare l'andamento del voto;

● Hanno il dovere, se vengono a conoscenza di violazioni, di far rispettare le disposizioni di legge che vietano l'esercizio di qualsiasi forma di propaganda politica nel raggio di 200 metri dal seggio (comma 2 art. 9 legge n. 212/56) e, anche, di segnalare al presidente, affinché provveda ad allontanarli, la presenza di estranei nello spazio riservato all'ufficio elettorale e l'eventuale illegittima interferenza di chiunque non autorizzato; è auspicabile, pertanto, che, soprattutto la domenica mattina delle votazioni, il rappresentante di lista faccia sentire la sua presenza attiva anche al di fuori del seggio di sua competenza e che utilizzi le pause del seggio in modo proficuo, non allontanandosi a tempo indeterminato dalla zona delle votazioni, ma anzi esercitando un rigoroso controllo dei luoghi immediatamente adiacenti al seggio stesso.

● Avvertire senza indugio gli agenti di P.S. quando si assista (ipotesi tutt'altro che remota) al compimento, da parte di chiunque, dei cosiddetti reati elettorali più tipici, quali, ad esempio, ogni forma di corruzione verso gli elettori (promessa o dazione di danaro) oppure qualsiasi minaccia o costrizione per far votare a favore di un candidato o impedire il voto.

● È superfluo rammentare che anche i rappresentanti di lista di altri partiti o candidati faranno sentire la loro presenza sia all'interno del seggio che nelle vicinanze del medesimo, per cui si raccomanda la massima vigilanza e visibilità.

● nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, possono segnalare al presidente di seggio eventuali violazioni relative al non corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori o del segretario o all'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. Tali segnalazioni devono essere annotate nel verbale del seggio;

● Hanno il diritto di apporre la propria firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi del seggio, nel verbale del seggio, nonché sui sigilli apposti alle finestre ed agli accessi della sala di votazione;

● Inoltre, possono accertare l'identità di elettori sprovvisti di documenti alla pari di qualsiasi altro elettore già noto al seggio;

● Possono portare un distintivo con sopra riprodotto solo il contrasegno della lista del partito per le elezioni europee, per le elezioni politiche, per le elezioni amministrative e regionali, senza nessun altro segno che possa essere interpretato come propaganda elettorale. Inoltre, il distintivo medesimo può essere portato solo ed esclusivamente all'interno del seggio di competenza. È, ovviamente, opportuno che ciascuno dei nostri rappresentanti di lista porti sempre e in evidenza il simbolo.

I rappresentanti di lista, qualora ne facciano richiesta, possono assistere all'operazione di raccolta dei voti del seggio speciale (art. 9, 4° comma, legge n.136/76), o dall'Ufficio distaccato di sezione (art.53, 1° comma del T.U. 361/57) o dallo stesso seggio incaricato alla raccolta del voto a domicilio (art.1 del D.L. n.1/06, convertito dalla legge n. 22/06 e dalla legge n.46/09).

Nei provvedimenti del 12/2/2004 e del 7/9/2005 adottati dal Garante della tutela della privacy, sono stati recepiti, in materia di propaganda elettorale, i principi del D.L.196/2003 e successive modificazioni per la protezione dei dati personali, nel rispetto del diritto di riservatezza e di libertà del principio costituzionale sulla libertà e per la segretezza del voto. In tale contesto è quindi illegittima la compilazione, da parte dei rappresentanti di lista o di chiunque, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato.

COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

Il seggio si costituisce alle ore 09.00 del sabato primo giorno delle votazioni. **Per la validità delle operazioni elettorali occorre che almeno tre membri del seggio (presidente, segretario e scrutatori) fra i quali il presidente o il vicepresidente, siano sempre presenti a tutte le operazioni.**

Pertanto, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro sostituzione, il seggio deve essere costituito e iniziare le sue operazioni purché siano presenti almeno due componenti, oltre al presidente, provvedendo appena possibile all'integrazione.

In caso di assenza di alcuni scrutatori, il presidente, prima dell'inizio chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti:

- che siano iscritti nelle liste elettorali del comune;
- che sappiano leggere e scrivere;

- che non siano rappresentanti di lista;
- per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall'art. 23 del T.U. n.570/1960. (Cfr. art. 47, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 41, secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957)

Durante le operazioni da compiere subito dopo la costituzione del seggio e durante le operazioni di votazione e di scrutinio, oltre agli elettori che possono votare in quel seggio, possono entrare nella sala della votazione anche:

- 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini;
- 2) gli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni del seggio;
- 3) tutte quelle persone, infine, che svolgono incarichi previsti dalla legge o dalle istruzioni ministeriali. (Cfr. art. 44, terzo e quarto comma, T.U. n. 361/1957)

Autenticazioni delle schede elettorali

Prima di procedere a tale operazione il presidente in base agli elenchi che gli sono stati consegnati dal sindaco, effettua nelle liste degli elettori della sezione, accanto ai rispettivi nominativi, le seguenti annotazioni:

- prende nota degli elettori deceduti dopo la revisione straordinaria delle liste elettorali (cioè deceduti dopo il 15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti prima della revisione ma non cancellati dalle liste;
- prende nota degli elettori residenti o temporaneamente per motivi di lavoro o di studio in altri Stati membri dell'Unione europea che, ammessi a votare in un seggio elettorale istituito nel territorio di tali Stati, hanno comunicato l'intenzione di tornare in Italia a votare. Di fatto, tale annotazione "controbilancia" quella già apposta dal comune ("VOTA ALL'ESTERO"), ripristinando la condizione di elettore della sezione; (Cfr. art. 38, comma 2, ultimo periodo, legge n. 18/1979)
- prende nota dei ricoverati in luoghi di cura che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati; (Cfr. art. 51, terzo comma, lett. a, T.U. n. 361/1957)
- prende nota dei detenuti in luoghi di detenzione o custodia preventiva, aventi diritto al voto, che hanno chiesto di votare dove sono reclusi; (Cfr. art. 8, terzo comma, lett. a, legge n. 136/1976)

- prende nota degli elettori che hanno perso il diritto elettorale; (Cfr. art. 32-ter, secondo comma, D.P.R. n. 223/1967)
- prende nota dei naviganti (marittimi o aviatori) che hanno chiesto di votare nel comune in cui si trovano per motivi di imbarco; (Cfr. art. 50, quarto comma, ultimo periodo, T.U. n. 361/1957)
- prende nota degli elettori della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto da un altro seggio;
- prende nota degli elettori della sezione dei quali il seggio dovrà raccogliere il voto a domicilio;
- aggiunge in calce alle liste sezionali i nominativi degli elettori di altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio. (Cfr. art. 1, comma 5, D.L. n. 1/2006.)

Si tenga presente che in questa tornata è previsto il voto fuori sede pertanto il comune avrà apportato ulteriori annotazioni ("VOTA FUORI SEDE") a fianco dei nominativi degli studenti che, essendo temporaneamente domiciliati per un periodo di almeno tre mesi, per motivi di studio, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, siano stati ammessi a votare nel comune o nel capoluogo della regione in cui sono domiciliati. (Cfr. art. 1-ter D.L. n. 7/2024)

Colore delle schede di voto

Il colore delle schede di voto è differente per ogni circoscrizione elettorale:

- Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia): colore grigio;
- Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna): colore marrone;
- Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio): colore rosso;
- Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria): colore arancione;
- Italia insulare (Sicilia, Sardegna): colore rosa.

firma e timbratura delle schede

L'autenticazione delle schede si compone di due operazioni:

- la firma di uno scrutatore;
- l'apposizione del timbro della sezione.

Entrambe le operazioni devono essere completate nella mattinata del sabato.

Qualora, contemporaneamente all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nella sezione si svolgano anche elezioni suppletive della Camera o del Senato, regionali o comunali, il seggio deve autenticare anche le schede di voto per tali altre elezioni.

Il presidente avverte che durante le operazioni di autenticazione delle schede nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala. (Cfr. art. 45 T.U. n. 361/1957).

Determinazione del numero delle schede da autenticare in base al numero degli elettori della sezione

Il presidente determina il numero delle schede da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione.

Per calcolare correttamente il numero degli elettori della sezione:

- occorre detrarre il numero degli elettori che nella lista sezionale hanno le annotazioni ("VOTA ALL'ESTERO") e ("VOTA FUORI SEDE"), e cioè (residenti o che si trovano temporaneamente per motivi di lavoro o di studio in altri Stati dell'Unione europea, oppure studenti "fuori sede" temporaneamente domiciliati in un comune italiano situato in una regione diversa da quella del proprio comune di iscrizione elettorale);

- occorre invece aggiungere sia il numero degli studenti "fuori sede" che sono stati ammessi a votare nella sezione anche se iscritti nelle liste elettorali di un comune situato in un'altra regione, sia il numero degli elettori residenti o che si trovano temporaneamente per motivi di lavoro o di studio in altri Stati membri dell'Unione europea che hanno comunicato al sindaco del comune di iscrizione elettorale l'intenzione di tornare in Italia ad esprimere il voto (paragrafo 8.2, n. 3 e n. 4).

Il numero di schede da autenticare, nelle sezioni ospedaliere e nelle sezioni alla cui circoscrizione sono assegnati luoghi di cura o di detenzione, deve tenere conto anche degli elettori ammessi a votare in tali luoghi, i cui nominativi sono ricompresi nell'elenco consegnato dal sindaco al presidente del seggio (paragrafo 8.3, n. 1).

(Cfr. artt. 51 e 52 T.U. n. 361/1957; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976)

Il numero di schede da autenticare deve tenere conto anche degli elettori ammessi al voto domiciliare, cioè:

- va detratto il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali votanti a domicilio in altra sezione;

- va aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma che dimorano in quell'ambito territoriale e dei quali, per-

tanto, il seggio volante sarà chiamato a raccogliere il voto al rispettivo domicilio.

Le schede non autenticate sono conservate nel pacco originariamente predisposto dalla Prefettura. Tali schede servono, finché è aperta la votazione:

- per sostituire le schede autenticate che risultano deteriorate;
- per sostituire le schede consegnate ad elettori che hanno diritto di votare nella sezione pur non essendo iscritti nelle liste o che votano in luoghi di cura o di detenzione e non sono stati conteggiati al momento della determinazione del numero di schede da autenticare.

Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare e controllo della conformità alla legge dei modelli di scheda

Dopo avere determinato il numero delle schede da autenticare, il presidente apre il pacco sigillato contenente le schede di voto per l'elezione del Parlamento europeo e le ripartisce fra gli scrutatori del seggio, procedendo successivamente in modo analogo se presso il seggio vi sono altre concomitanti elezioni.

Il presidente vigila che le operazioni di autenticazione delle schede procedano con regolarità e speditezza. Le schede devono essere autenticate esclusivamente dai componenti del seggio. Gli scrutatori effettuano le seguenti operazioni:

- firmano ogni scheda sulla facciata esterna di essa, nell'apposito riquadro;
- controllano che sulla stessa facciata esterna di ogni scheda, all'interno del medesimo riquadro, siano esatte le indicazioni della circoscrizione elettorale per il Parlamento europeo e delle regioni che ne fanno parte;
- passano le schede firmate al presidente.

Il presidente, man mano, conta le schede che gli scrutatori gli passano, per accertare che corrispondano esattamente al numero di schede consegnate a ciascuno di essi.

Nel verbale si fa menzione del numero di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Infine, le schede autenticate sono riposte nella apposita cassetta di legno o scatola di cartone dopo che il presidente ha fatto constatare ai presenti che tale contenitore è completamente vuoto e non c'è pericolo che le schede autenticate si confondano con le altre non autenticate. (Cfr. art. 45 T.U. n. 361/1957).

Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

Durante le operazioni fin qui descritte, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30 della 361/57 (riferito agli elettori iscritti nella sezione elettorale).

Compiute queste operazioni, il presidente chiude le schede, sia quelle firmate e timbrate, sia le altre, in apposite scatole che vengono sigillate e sulle quali viene apposta la firma dei componenti del seggio compresi i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta. Tutto il resto del materiale viene sigillato nelle buste ed anche su questi plichi viene apposta la firma dei componenti del seggio e del rappresentante di lista e rimanda le ulteriori eventuali operazioni, che dovranno svolgersi prima delle ore 15,00 dello stesso giorno (ora di inizio delle operazioni di voto).

Ricordiamo: è opportuno che i rappresentanti di lista, sia quelli nominati con l'atto presentato al sindaco, sia, e soprattutto, quelli il cui atto viene consegnato direttamente al presidente del seggio, di essere presenti fin dall'inizio delle operazioni, quindi dalle ore 09.00 del sabato (giorno dell'insediamento e dell'inizio delle votazioni).

LE OPERAZIONI DI VOTO

Anche prima delle ore 15,00 del sabato, prima giornata di votazione, si ricostituisce il seggio elettorale. Il presidente controlla che le scatole contenenti le schede elettorali e tutto il materiale del seggio siano integre. Fatta questa operazione dichiara aperte le operazioni di voto.

Gli elettori sono chiamati al voto il sabato dalle ore 15.00 alle ore 23.00 e la domenica dalle ore 7,00 alle ore 23,00.

Per essere ammessi alle votazioni ciascun elettore e ciascuna elettrici devono mostrare la tessera elettorale personale, valida per 18 consultazioni, che sostituisce il vecchio certificato elettorale.

A chi dovesse presentarsi al seggio senza questa tessera si può dare l'indicazione di recarsi subito all'Ufficio elettorale del proprio comune per farsene dare un duplicato. Gli Uffici elettorali dei comuni, per legge, devono rimanere aperti durante le giornate di votazione.

Si ricorda che nelle consultazioni elettorali in base al D.L. n.49 del 1/4/2008 è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali, telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare.

Infine, per poter votare occorre identificare l'elettore o l'elettrice.

L'identificazione degli elettori può avvenire:

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato dal presidente di seggio. L'identificazione può avvenire:

1) mediante presentazione della carta d'identità o di un altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia: in tal caso, nell'apposita colonna della lista sezionale devono essere indicati gli estremi del documento. I presidenti devono vigilare sull'osservanza di tale prescrizione. L'elettore, se è sprovvisto di altro documento di riconoscimento ed ha chiesto al proprio comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), può esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE.

Per l'identificazione degli elettori sono validi anche:

- le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché siano sotto ogni altro aspetto regolari e assicurino la identificazione dell'elettore;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia;

2) in mancanza di un idoneo documento, l'identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore;

3) in mancanza di un idoneo documento e se nessuno dei componenti del seggio è in grado di accertare l'identità dell'elettore, l'identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del comune. Quest'ultimo elettore deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio o deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione.

L'attestazione di cui ai numeri 2 e 3 avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna della lista sezionale.

Il presidente:

- avverte l'elettore che effettua l'identificazione che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104 del T.U. n. 361/1957;
- fa anche prendere nota, accanto alla firma dell'elettore che effettua l'identificazione, degli estremi del documento di riconoscimento di quest'ultimo;
- in caso di dubbi fra i componenti del seggio o fra i rappresentanti di lista, decide sull'accertamento dell'identità dell'elettore privo di documento, anche interrogandolo sulle sue esatte generalità.
(Cfr. art. 57 T.U. n. 361/1957)

Non sono validi i documenti senza fotografia.

Sono ammessi a votare gli elettori iscritti nelle liste della sezione. Oltre a questi sono ammessi a votare nella sezione:

- 1) coloro che presentano una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che li dichiara elettori della circoscrizione;
(Cfr. art. 47, secondo comma, T.U. n. 361/1957)
- 2) coloro che presentano una attestazione del sindaco di ammissione al voto; (Cfr. art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)
- 3) i componenti del seggio;
- 4) rappresentanti di lista, purché siano elettori della circoscrizione elettorale;
- 5) i candidati presentatisi nella circoscrizione medesima;
- 6) gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, anche se iscritti nelle liste di altra sezione o di altro comune; (Cfr. art. 48 T.U. n. 361/1957);
- 7) gli elettori non deambulanti, in possesso della certificazione medica, attestante l'impedimento fisico, rilasciata dall'azienda sanitaria locale; (Cfr. art. 1 legge n. 15/1991)
- 8) i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; (Cfr. art. 49 T.U. n. 361/1957)
- 9) i naviganti (marittimi e aviatori), in possesso:
 - a) del certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto nel quale si attesta che il marittimo o l'aviatore si trova nel porto o aeroporto ed è nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza;
 - b) del certificato del sindaco del comune in cui il navigante si trova per motivi di imbarco nel quale si attesta che al sindaco del comune di

iscrizione elettorale è stata comunicata la volontà dell'elettore di votare nel comune in cui si trova. (Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957)

Tutti i predetti elettori devono esibire la tessera elettorale, tranne quelli di cui ai numeri 1 e 2. Dei nominativi degli elettori di cui ai numeri 1 e 2 si prende nota nel verbale. I nominativi degli elettori di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 devono essere aggiunti in calce alla lista sezionale; inoltre, le generalità degli elettori medesimi devono essere riportate nel verbale. (Cfr. art. 48, secondo comma, T.U. n. 361/1957; art. 1, comma 4, legge n. 15/1991)

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 8 e 9 vanno iscritti invece in una lista elettorale aggiunta in base al genere.

(Cfr. artt. 49, secondo comma, e 50, terzo comma, T.U. n. 361/1957)

SI RICORDA ALTRESI' CHE E' PREVISTO IL VOTO DI STUDENTI FUORI SEDE

Studenti fuori sede ammessi a votare con attestazione del sindaco di temporaneo domicilio

Gli elettori "fuori sede" che, per motivi di studio, sono temporaneamente domiciliati per un periodo di almeno tre mesi in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono votare per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024 al di fuori del proprio comune di iscrizione elettorale. In particolare, quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli studenti fuori sede possono votare, previa domanda, nel comune di temporaneo domicilio.

Il comune di temporaneo domicilio, pertanto, previa verifica a cura del comune di residenza che lo studente fuori sede sia in possesso del diritto di elettorato attivo, rilascia allo studente stesso, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, una attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare. **(pag. 63 e successive della pubblicazione Ministeriale)**

Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze

I presidenti di seggio devono ricordare agli elettori che votano in sezioni diverse da quelle di rispettiva iscrizione:

- che i loro nominativi sono annotati in calce alla lista sezionale (o in

liste aggiunte);

- che dei loro nominativi si prende nota anche nel verbale del seggio;
- che la legge prevede la reclusione da tre a cinque anni e la multa da 258 a 1.291 euro per coloro che esprimono il proprio voto in “più sezioni elettorali”. (Cfr. art. 103, terzo comma, T.U. n. 361/1957)

Le sanzioni penali anzidette sono tra quelle richiamate nel manifesto affisso all'interno della sala della votazione.

LA VOTAZIONE

Riconosciuta l'identità dell'elettore, il presidente gli consegna la scheda aperta. Dopo aver votato l'elettore deve restituire la scheda piegata. Uno dei membri del seggio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista.

- Se l'elettore non restituisce la scheda, egli non può più votare e di ciò se ne prende nota nel verbale e nella lista.
- Se l'elettore restituisce una scheda irregolare priva di firma o di bollo, egli non può più votare; la scheda non è posta nell'urna, è vici-mata e allegata al verbale, e se ne prende nota anche nella lista accan-to al nome dell'elettore.
- Se l'elettore vota fuori dalla cabina, il presidente deve ritirare la sche-da dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.
- Se un elettore si accorge che la scheda consegnatagli è deteriorata oppure egli stesso l'ha deteriorata per negligenza o ignoranza, può richiederne un'altra al presidente, restituendo però la prima piegata (al massimo due schede possono essere sostituite).

La recente giurisprudenza inserisce la sostituzione della scheda anche nel caso in cui l'elettore ne faccia richiesta a causa di errore nell'espressione del voto, inserendo quella sostituita tra le “schede deteriorate”.

Nella sezione CASI ANOMALI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

Elettori con disabilità fisicamente impediti al voto

Gli elettori fisicamente impediti all'esercizio del voto possono essere accompagnati in cabina. La legge considera come tali solo “i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento d'analogia gravità” (art.55, 2° comma del T.U 361/57 come modificato dall'art.1, 1° comma della legge n.17/2003).

E' comunque sempre richiesto un certificato medico attestante l'inva-lidità rilasciato dal medico designato dai competenti organi della Asl. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, e' inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documen-tazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposi-zione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riserva-tezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

L'accompagnatore deve essere un elettore membro della famiglia e, solo in mancanza, può essere altra persona da questi liberamente scel-ta; in ogni caso può essere elettore di un qualsiasi Comune della Repubblica. Nessuno può effettuare la funzione d'accompagnatore più di una volta. E' obbligatoria la registrazione nel verbale della votazione con accompagnamento, indicandone il motivo specifico, il nome del-l'autorità che ha accertato l'impedimento ed il nome dell'accompagna-tore. L'eventuale certificato medico va allegato al verbale.

Se la sede della sezione alla quale è iscritto un elettore non deambu-lante non è accessibile mediante sedia a ruote, questi può esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune con sede esente da bar-riere in modo da permettere agli elettori di leggere i manifesti e di vota-re in assoluta segretezza e di svolgere eventualmente le funzioni di scrutatore o di rappresentante di lista (artt.2 e 3, L. 15/91). Tali elettori devono dimostrare attraverso documenti la loro ridotta deambulazio-ne.

Elettori ricoverati nei luoghi di cura o di detenzione.

I detenuti aventi diritto al voto e i degenti nei luoghi di cura possono votare nel luogo di detenzione o di cura previa richiesta al Sindaco del Comune di residenza di essere iscritto nelle apposite liste elettorali. La richiesta deve pervenire al Sindaco non oltre il terzo giorno anteceden-te la data del voto e deve indicare la sezione elettorale ove il cittadino è iscritto. in calce alla richiesta deve essere riportata l'attestazione del direttore dell'istituto di pena o del direttore sanitario comprovante la detenzione o il ricovero dell'elettore. La richiesta approvata dal Comune deve essere mostrata, insieme alla tessera elettorale al momento del voto.

Elettori ricoverati in luoghi di cura con meno di 100 posti o per voto domiciliare seggio volante

Il voto degli elettori degenti viene raccolto personalmente, nelle ore di

apertura della votazione, dal presidente, da uno degli scrutatori del seggio ordinario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Seggio speciale

La legge prevede che nelle sezioni elettorali ove esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, oppure luoghi di detenzione o custodia preventiva debba essere istituito un apposito seggio speciale composto da un presidente e due scrutatori nominati dalla Commissione elettorale comunale.

Il seggio raccoglie i voti dei degenti o dei detenuti che hanno diritto al voto in questi luoghi o di quanti sono ricoverati presso le sezioni ospedaliere ma non sono in condizione di potersi muovere per esprimere il voto.

Le schede votate dalle predette categorie di elettori vengono raccolte in plichi separati e portate nella sede dell'Ufficio elettorale competente per essere immesse immediatamente nelle urne destinate a custodire le schede votate.

Seggio ospedaliero

E' un seggio istituito presso luoghi di cura con almeno 200 posti letto. Possono esercitare il loro voto nella sezione ospedaliera, se ne hanno fatto tempestiva richiesta al comune, oltre agli elettori ricoverati, anche gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto di cura.
LEGGE 13 ottobre 2010, n. 175

A modifica dell'art.10 della L. 575/65 sono state emanate disposizioni per il divieto di svolgimento della propaganda elettorale per persone detenute e sottoposte a misure di prevenzione e sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali

Gli elettori affetti da gravi infermità, che ne impediscono l'allontanamento dall'abitazione, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali possono votare nella loro dimora. In queste condizioni devono far pervenire non oltre il 20° giorno antecedente la votazione al Sindaco del Comune in cui sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di votare presso il loro domicilio. Alla dichiarazione occorre allegare copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal medico designato dai competenti organi della Asl, ove risulta la dipendenza da apparecchiature come sopra indicate. Il voto viene raccolto dal presidente, dal

segretario e da uno degli scrutatori del seggio ordinario nel cui territorio è compresa la dimora dell'elettore (L.22/2006 e L.46/2009).

I rappresentanti di lista che ne facciano richiesta al presidente della sezione possono presenziare alla raccolta del voto nei luoghi sopra indicati.(per Seggi speciali e volanti)

COME SI VOTA

Per votare l'elettore deve tracciare un segno con la matita copiativa che gli viene consegnata insieme alla scheda. E' valido qualsiasi segno che renda esplicita la volontà dell'elettore. Non sono, evidentemente, valide scritte che possano far presupporre la volontà dell'elettore di farsi riconoscere.

E' importante esprimere sempre il voto di lista, tracciando una croce sul contrassegno del "PARTITO DEMOCRATICO".

Il presidente illustra ad alta voce ai presenti le modalità di votazione, evitando ogni riferimento, sebbene fatto a scopo esemplificativo, a partiti, liste, contrassegni o candidati:

a)ciascun elettore può votare una sola lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno della lista prescelta o nel rettangolo che contiene tale contrassegno; (Cfr. art. 58, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

b)ciascun elettore può anche esprimere fino a un massimo di tre voti di preferenza per candidati di una lista. Nel caso di due o di tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza. Resta inteso che, nel caso di espressione di tre preferenze, non ha alcuna rilevanza l'ordine in cui vengono indicati candidati di sesso maschile o femminile, nel senso che possono validamente votarsi, in successione, prima due candidati dello stesso sesso e poi il candidato dell'altro sesso; (Cfr. art. 14, primo comma, legge n. 18/1979)

c)un solo voto di preferenza può essere espresso per un candidato delle liste rappresentative delle minoranze di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano o di lingua slovena del Friuli Venezia Giulia, che sia collegata ad altra lista presente in tutte le circoscrizioni nazionali;(Cfr. artt. 12, decimo comma, e 14, secondo comma, legge n. 18/1979)

d)il voto di preferenza deve essere espresso esclusivamente per candidati compresi nella lista votata;

e)il voto di preferenza si esprime esclusivamente scrivendo, con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei can-

didati preferiti compresi nella lista medesima;

f) nel caso di espressione di più voti di preferenza per candidati dello stesso sesso, ai fini dell'annullamento delle preferenze eccedenti la prima, l'ordine dei voti di preferenza, all'interno del rettangolo contenente il contrassegno della lista votata, deve intendersi attribuito dall'alto verso il basso;

g) in caso di identità di cognome fra più candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita;

h) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo, a meno che non vi sia possibilità di confusione con altri candidati.

Se l'elettore traccia un segno su più contrassegni di lista, il voto è nullo. La nullità è altresì determinata da ogni altro modo di espressione del voto diverso da quelli sopraindicati nel caso in cui sia manifesta l'intenzione dell'elettore di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto. (Cfr. art. 59-bis, comma 6, T.U. n. 361/1957)

Elezioni Europee

Il sistema proporzionale può prevedere o meno la possibilità per l'elettore di esprimere una o più preferenze per un candidato all'interno della lista votata. In questo caso, vengono eletti nell'ambito di ogni lista i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze.

Le schede saranno distinte nel colore, come indicato nei paragrafi precedenti (**pag. 14**).

Il voto dei cittadini italiani residenti all'estero

Gli elettori italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione Europea possono votare per l'elezione dei rappresentanti del Paese dove risiedono, o per l'elezione dei rappresentanti italiani. Anche chi si trova in un Paese UE per motivi di studio o di lavoro può votare per i rappresentanti italiani, presentando all'Ufficio consolare di riferimento, entro l'ottantesimo giorno antecedente la data delle elezioni, apposita domanda al proprio Comune italiano di residenza.

Il voto dei cittadini dell'Ue residenti in Italia

I cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, compresi i cittadini dei Paesi di recente adesione, possono votare nel nostro Paese in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti

all'Italia, pur non avendo la cittadinanza italiana presentando regolare domanda presso il proprio Consolato ed il Comune di residenza in Italia entro il novantesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

INIZIO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Lo scrutinio ha inizio alla chiusura delle operazioni di voto: ore 23,00 di domenica.

Le operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro 12 ore dall'inizio delle operazioni di scrutinio.

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni europee con altre elezioni, vengono scrutinate nell'ordine, prima le schede relative alla elezioni europee e a seguire eventuali altre elezioni che avranno inizio dalle ore 14,00 di lunedì con termine a seconda del numero di elezioni ore 24,00 dello stesso lunedì o ore 10 del martedì.

Le disposizioni per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee ed eventuali altre elezioni sono definiti attraverso apposito Decreto Legge come, per altro già avvenuto in precedenti elezioni.

Come si svolge lo scrutinio

Prima di cominciare lo scrutinio vero e proprio, cioè prima di cominciare ad esaminare le schede per attribuire i voti di lista e le preferenze, si procede ad una operazione importante e delicata: il conteggio delle schede votate. Occorre, infatti, verificare che il numero delle schede consegnate agli elettori corrisponda esattamente al numero di elettori che hanno votato così come risulta dai registri di seggio. Bisogna poi contare le schede non votate, ed anche queste devono corrispondere esattamente al numero di elettori che non si è presentato ai seggi. Queste ultime schede, una volta verificato che i numeri corrispondono, devono essere immediatamente conservate e sigillate. È importante che l'apertura dell'urna non avvenga prima che siano stati sigillati i pli-chi contenenti le schede vidimate e non utilizzate e che i rappresentanti di lista seguano con molta attenzione questa fase: eventuali broggl, infatti, possono avvenire proprio "votando" schede non utilizzate. Conclusa questa operazione uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce l'espressione di voto. Il presidente passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme al segretario, prende nota del numero dei voti. Questo ultimo proclama ad alta voce i voti. Un terzo scrutatore pone la scheda scrutinata nella

cassetta dalla quale sono state tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto deve essere immediatamente timbrata sul retro e vidimata dal presidente e due scrutatori, come anche quelle nulle. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il Presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati. È suo compito, anche, leggere ad alta voce questi dati e accertarsi che vengano correttamente riportati nel verbale.

È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedente non è stata posta nella cassetta dopo spogliato il voto ed è vietato, nel caso di elezioni europee o qualsiasi altra tipologia di elezione dove sono previste preferenze, eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

Criteria generali per lo scrutinio

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

I rappresentanti di lista devono tenere presente questo principio e difendere sempre la volontà dell'elettore.

Vi è un altro principio altrettanto importante nella giurisprudenza elettorale: le schede devono essere annullate ogni qual volta si abbia il sospetto vi sia un segno che permette di identificare la scheda stessa. Trattati di matita strani, segni particolari o le preferenze per i candidati espresse con numeri (salvo indicazione della lista votata), sono elementi che possono essere segni identificativi e quindi le schede vanno annullate.

Quindi, ogni qual volta il rappresentante di lista ritiene che una scheda non sia votata in maniera conforme deve chiederne l'annullamento.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide, in via provvisoria, il presidente di seggio.

E' bene ricordare che qualunque cosa accada nel seggio, sia nella fase di voto che in quella di scrutinio, se non è verbalizzata "non esiste". Quindi, la contestazione deve essere sempre messa a verbale.

Le schede contestate, sia quelle il cui voto è stato attribuito sia quelle i cui voti non sono stati attribuiti, devono essere messe in apposite buste che saranno poi consegnate all'ufficio elettorale centrale per la

successiva verifica. Occorre ricordare che in sede di riesame presso l'ufficio elettorale centrale è possibile assegnare o annullare una serie di voti che in sede di scrutinio sono stati contestati. Per questa ragione bisogna - ricordarlo può essere noioso, ma è indispensabile - far mettere a verbale ogni contestazione.

Permesso per i lavoratori impegnati nei seggi e candidati

Per quanto concerne la normativa applicabile ai lavoratori impegnati nei seggi possiamo ormai considerarla stabilizzata, anche con riferimento alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza.

L'art.119 del DPR 30.3.1957 n.361, nel testo introdotto dall'art.11 della legge 21.3.1990 n.53, recita:

- In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati e di lista nonché in occasione dei referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

- I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

L'articolo unico della Legge 29.01.1992 n.69, norma di interpretazione autentica, che a sua volta stabilisce: Il comma 2 dell'art.119 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, cioè 30.3.1957,n.361, come sostituito dall'art.11 della legge 21.3.1990 n.53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art.119, hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali".

Occorre ricordare, in proposito, che la norma interpretativa appena indicata, fu varata a seguito della censura pronunciata dalla Corte Costituzionale (sentenza n.452 del 4.12.91), che considerava lavorativi anche i giorni festivi (la domenica) coincidenti con le operazioni elettorali e non solo i giorni di assenza dal lavoro indicati dal DPR 361/57.

Furono sollevate, a suo tempo, numerose critiche circa la concreta applicazione della disciplina in parola: si chiedeva cosa significasse, ad esempio, la dizione di specifiche quote retributive in aggiunta; se dovesse trattarsi di giornate retribuite (o di giornate di riposo

compensativo), o se si dovesse procedere ad un conteggio delle ore effettivamente impegnate ai seggi; se si dovessero computare le maggiorazioni per lavoro straordinario o festivo; se il sabato, non considerato festivo, dovesse o meno essere riconosciuta una quota ulteriore di retribuzione.

Ormai, a distanza di tempo, riteniamo che molte problematiche siano oggi superate, la lettura delle norme di legge e i pronunciamenti della giurisprudenza consentono di formulare i seguenti punti fermi in materia:

- Le giornate trascorse al seggio, se coincidenti con l'orario lavorativo, danno diritto ad una assenza retribuita e al dipendente va corrisposta la normale retribuzione come se avesse lavorato;

- per i giorni festivi, (la domenica) o non lavorativi (il sabato, in caso di settimana corta) il lavoratore ha diritto ad ulteriori quote di retribuzione in aggiunta alla retribuzione mensile, ovvero ad altrettante giornate di riposo compensativo;

- l'unità di misura, del periodo trascorso al seggio è il giorno e non le ore: anche nel caso in cui le operazioni elettorali impegnino il dipendente per poche ore (quando spesso ad esempio lo spoglio delle schede si protrae fino alle prime ore o durante il giorno successivo alla fine delle votazioni), egli è giustificato ad assentarsi per l'intera giornata lavorativa e gli spetta l'intera retribuzione (sentenza definita dalla Corte di Cassazione n.11830 del 19.9.2001).

Se l'unità di misura è il giorno, aggiungiamo secondo l'interpretazione logica, non si pone il problema di conteggiare il numero delle ore e di qualificarle come straordinarie o festive, sebbene non sia un obbligo tassativo, riteniamo preferibile effettuare un giorno di riposo compensativo a fronte della domenica impegnata al seggio. Diversamente, per i giorni non lavorativi coinvolti nelle operazioni elettorali (il sabato), riteniamo debba essere l'azienda di lavoro a decidere tra retribuzione e/o riposi compensativi.

Da ultimo, il lavoratore, per beneficiare dei permessi e dei riposi, deve sempre esibire preventivamente il certificato di designazione, emesso dall'Ufficio elettorale del Comune di residenza o quello di nomina da parte di un Partito politico presente nella competizione elettorale. Successivamente, egli dovrà produrre copia della stessa certificazione, firmato e timbrato dal presidente del seggio con l'indicazione delle giornate di presenza con l'orario di inizio e fine delle operazioni elettorali.

Quanto sopra spiegato in considerazione che molto spesso le interpretazioni in materia sono state difformi creando problemi sia ai

lavoratori che alle aziende interessate.

Per i candidati

I candidati hanno la possibilità di utilizzare un'aspettativa non retribuita dal giorno di presentazione della candidatura sino a quello delle Elezioni. Non sono previsti, né dalla legge né dal contratto di lavoro, permessi particolari per i lavoratori e le lavoratrici candidati in elezioni amministrative, politiche ed europee, fermo restando il diritto di utilizzare le ferie o permessi non retribuiti.

Nelle pagine successive troverete esemplificazioni di voto che fanno riferimento articoli 58 e 59 bis, 69 e 70 del DPR 361/57 per quanto compatibili e Art. 14 della Legge 18/97. Applicazione trovano anche agli Artt. 60 - 60-bis - 61 i cui riferimenti si trovano alle note della pagina 134 della pubblicazione n. 4 del Ministero dell'Interno. Si ricorda che questi articoli sono stati soppressi, ma che sono attuabili potendosene ricavare principi tuttora applicabili.

Successivamente alle esemplificazioni di voto sono state riportate le casistiche, sentenze e nullità di voto tratte sempre dalla pubblicazione succitata.

Si precisa per quanto riguarda le preferenze:

Si possono esprimere fino a tre preferenze. In caso di identità di cognome fra i candidati deve scriversi sempre il nome ed il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati.


Si ricorda che l'espressione di due o tre preferenze deve rispettare le quote di genere e non vi è alternanza nel caso si esprimano tre preferenze (il non rispetto porta all'esclusione della o delle preferenze oltre la prima), vale a dire:

- 2 preferenze una deve essere di genere diverso dall'altra pena l'annullamento della seconda.


- 3 preferenze una delle tre deve essere di genere diverso e non importa ordine se mmf o ffm o fmf o mfm.

Nel caso siano espresse 3 preferenze dello stesso genere saranno annullate la seconda e la terza e sarà valida solo la prima preferenza.


ELEZIONI EUROPEE

	Anna
	Lara
	Caio

Si vota così: vanno attribuiti sia il voto di lista che le preferenze. Anna, Lara e Caio sono candidati della lista PD.

	Tizio
	Caio
	Lara

La volontà dell'elettore è chiara, vanno attribuiti sia il voto di lista che le preferenze. Tizio, Caio e Lara sono candidati della lista PD.

	_____


È stato posto il segno solo sul simbolo quindi il voto viene attribuito solo alla lista

Valido il voto alla lista. Non validi i voti di preferenza ai candidati, in quanto non è consentito esprimerli con numeri.

Tizio e Lara sono candidati della lista PD. Validi il voto alla lista e le due preferenze

Il voto è assegnato alla lista PD sulla quale insiste la parte prevalente del segno. (vedi pag. 41 parte sottolineata del presente opuscolo) (art. 69 T.U. n. 361/1957)


Un segno sul simbolo prescelto ed è stato scritto il nome del Leader del Partito o Movimento. Il voto è assegnato alla lista prescelta in quanto l'indicazione del Leader risulta un rafforzativo e non un segno di riconoscimento. (vedi pag. 46 parte sottolineata del presente opuscolo)

	_____

2	Tizio


	Lara

Lista votata quella del PD. Tizio e Lara sono candidati del PD. Valido il voto alla lista e valide le due preferenze. (ex art.60 T.U. n. 361/1957 e vedi pag. 55 parte sottolineata del presente opuscolo)

	_____


2	_____

LA SCHEDA E' NULLA in quanto la volontà dell'elettore non è chiaramente espressa.

	Tizio

	Caio


Va attribuito il voto di lista ; valida la preferenza a Tizio. **Nulla a Caio in quanto non rispettano le quote di genere per preferenze oltre la prima.**

	Tizio



	Caio

	Sempronio



Attribuito il voto alla lista; valido il voto di preferenza a Tizio. **Nulli i voti a Caio e Sempronio in quanto non rispettano le quote di genere per preferenze oltre la prima.**

	COGNOME NON PRESENTE IN LISTA


L'elettore non ha espresso alcun voto di lista e non ha votato nessun candidato della lista: **la scheda è nulla**

	Tizio
	Lara
	


Tizio e Lara non sono candidati della lista PD e nemmeno dell'altra lista votata. **LA SCHEDA E' NULLA in quanto la volontà dell'elettore non è chiaramente espressa.** Nel caso che le preferenze fossero di una delle due liste votate sia le preferenze che il voto di lista sarebbero assegnati alla lista dei candidati prescelti, anche se imprecisa la collocazione delle preferenze rispetto agli spazi a ciò riservati (ex art.60 T.U. n. 361/1957)

	
	W


Non deve essere tracciato alcun segno che può essere considerato di riconoscibilità del voto **LA SCHEDA E' NULLA (art. 70 T.U. n. 361/1957).**

	COGNOME NON PRESENTE IN NESSUNA LISTA
--	--


LA SCHEDA E' NULLA SECONDO LA GIURESPUDENZA PREVALENTE, IN QUANTO LA PREFERENZA ESPRESSA PER CANDIDATO NON PRESENTE IN NESSUNA LISTA COSTITUISCE SEGNO DI RICONOSCIMENTO (pag. 46 e 47 parte sottolineata del presente opuscolo)

	3
	1
	5

Scheda nulla. Non è stata espressa preferenza per la lista e le preferenze ai candidati sono state espresse con numeri

	Gianni <hr/> <hr/> <hr/>
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">2</div>	<hr/> <hr/> <hr/>

Il voto è assegnato alla lista PD ed al candidato della medesima lista Gianni ((Il voto di preferenza va espresso indicando “nome e cognome o cognome” - § 15.1 Pag. 55 della pubblicazione n.4 del Ministero). Nel seguente caso Gianni è il nome con cui è conosciuto il candidato che si chiama Giovanni, ma il fatto che abbia anteposto al soprannome “detto” rende il Gianni identificabile quale candidato della lista. Pertanto è valido anche il voto di preferenza.

	Gianni <hr/> <hr/> <hr/>
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">2</div>	<hr/> <hr/> <hr/>

Gianni è candidato della lista PD ((Il voto di preferenza va espresso indicando “nome e cognome o cognome” - § 15.1 Pag. 55 della pubblicazione n.4 del Ministero). Nel seguente caso Gianni è il nome con cui è conosciuto il candidato che si chiama Giovanni, ma il fatto che abbia anteposto al soprannome “detto” rende il Gianni identificabile quale candidato della lista. Pertanto valida la preferenza e valido il voto alla lista

CASISTICHE, SENTENZE, NULLITA' VOTO E ALTRE SPECIFICHE DEL PROCEDIMENTO DI SCRUTINIO

Riferimenti dalla pagina dalla 92 alla 110, della pubblicazione n. 4 del Ministero dell'interno

Cenni sul sistema elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (pag. 92)

L'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si effettua, nelle cinque circoscrizioni elettorali indicate a pag. 14, a scrutinio di lista.

Le operazioni di calcolo per il riparto dei seggi tra le varie liste sono attribuite agli Uffici elettorali circoscrizionali presso le Corti d'appello dei cinque capoluoghi di circoscrizione (Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo) e all'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di Cassazione, mentre le operazioni relative alla proclamazione degli eletti sono di competenza esclusiva dei primi. I seggi, pertanto, raccolgono e registrano gli elementi che servono per le predette operazioni di riparto e assegnazione dei seggi, cioè i voti di lista e i voti di preferenza.

Principio fondamentale di tutti i sistemi elettorali basati sullo scrutinio di lista è che una scheda valida rappresenta un voto di lista valido.

Di conseguenza, il numero totale dei voti di lista validi, in ogni sezione, deve sempre corrispondere al numero totale delle schede valide.

Ogni elettore ha diritto di manifestare il voto di lista tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene. L'elettore può anche esprimere fino a un massimo di tre preferenze per candidati della stessa lista. Se l'elettore esprime due o tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza. Come già detto, nel caso di espressione di tre preferenze, non ha alcuna rilevanza l'ordine in cui vengono indicati candidati di sesso maschile o femminile, nel senso che possono validamente votarsi,

in successione, prima due candidati dello stesso sesso e poi il candidato dell'altro sesso.

Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non riconoscibilità del voto (pag. da 93 e 101)

Nelle operazioni di scrutinio, il seggio elettorale deve anzitutto tener presente il principio fondamentale stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza della salvaguardia della validità del voto (c.d. "favor voti").

Ciò significa che la validità dei voti di lista o di preferenza contenuti nella scheda deve essere ammessa tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell'elettore (c.d. univocità del voto), salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione o di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (c.d. riconoscibilità del voto). (Cfr. artt. 69 e 70 T.U. n. 361/1957)

La finalità è di garantire il rispetto della volontà di tutti gli elettori, anche di quelli che non sono in grado di apprendere e di osservare in pieno le disposizioni normative sulla espressione del voto. **(12)**

Pertanto, non devono invalidare il voto:

- mere anomalie del tratto;
- i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione rafforzativa del voto;
- le incertezze grafiche nella individuazione dei candidati prescelti o erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscono l'agevole identificazione;
- l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.

(12) - *Consiglio di Stato, Sez. V, n. 199 del 25 febbraio 1997; n. 853 del 29 luglio 1997; n. 3861 del 10 luglio 2000; n. 1897 del 2 aprile 2001; n. 2291 del 12 aprile 2001.*

Ad esempio, potrebbe verificarsi che l'elettore tracci un unico segno di voto toccando però più rettangoli contenenti i contrassegni di lista. Tale voto, nell'ottica di salvaguardarne la validità, si deve intendere riferito e attribuibile alla lista nel cui rettangolo insiste la parte prevalente del segno stesso. (Cfr. art. 69 T.U. n. 361/1957).

Di conseguenza, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che inoppugnabilmente e inequivocabilmente sono idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità: sono da considerare tali i segni che non trovano, al di fuori di questa volontà, altra ragione o spiegazione. (13)

(13) - Per utile orientamento dei presidenti di seggio, si riportano alcune massime di giurisprudenza del Consiglio di Stato, riferite soprattutto a elezioni comunali, in tema di validità o riconoscibilità del voto.

Ad esempio, non invalidano il voto espresso, non potendo assurgere, di per sé, al rango di segno di riconoscimento:

- *il segno di voto sul contrassegno di lista, costituito da un semplice tratto di matita anziché da una croce (Sez. V, n. 400 del 9-9-1947; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987; Sez. V, n. 862 del 27-12-1988);*
- *segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti (Sez. V, n. 305 del 2-4-1954; Sez. V, n. 539 del 22-5-1954; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987; Sez. V, n. 157 del 1-7-1988);*
- *un doppio segno di croce sul simbolo votato (Sez. V, n. 862 del 27-12-1988);*
- *mere anomalie del tratto, incertezze grafiche, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, il mero segno di abrasione rinvenuto su una scheda, tre "ics" apposte sul nome prestampato del candidato a sindaco, cioè segni suscettibili di spiegazioni diverse rispetto alla volontà dell'elettore di farsi*

riconoscere (Sez. V, n. 5609 del 18-10-2000; n. 1897 del 2-4-2001; n. 6052 del 3-12-2001; n. 374 del 4-2-2004);

- *l'indicazione del titolo professionale del candidato (Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001);*
- *l'allungamento verso il basso dell'ultima vocale del nominativo del candidato per il quale viene espressa la preferenza (Sez. V, n. 7561 del 18-11-2004);*
- *la trascrizione del nominativo del candidato sindaco nello spazio destinato all'indicazione della preferenza. Tale trascrizione, pure in mancanza di crocesegno sul simbolo, è da interpretarsi come conferma, benché superflua, del voto espresso per l'elezione del sindaco (Sez. V, n. 5187 del 28-9-2005) anche, eventualmente, in considerazione delle condizioni socio-culturali della collettività chiamata ad esprimere il voto (Sez. V, n. 7561 del 18-11-2004);*
- *l'errore grafico consistente nello scrivere il cognome del candidato sostituendo alla "v" una "p" (nel caso in questione: "Papese" al posto di "Pavese"). Tale errore va valutato tenendo conto delle connotazioni socio-culturali della collettività chiamata alle urne (Sez. V, n. 5187 del 28-9-2005);*
- *l'erronea indicazione, nello spazio delle preferenze, nel riquadro del contrassegno di lista votato, di un cognome non riconducibile ad alcun candidato alle elezioni comunali, bensì riconducibile a un candidato alle contestuali elezioni provinciali, potendo costituire la circostanza frutto di un'involontaria confusione (Sez. V, n. 459 del 3-2-2006);*
- *la preferenza espressa per il candidato utilizzando espressioni identificative quali diminutivi o soprannomi, comunicate in precedenza agli elettori, in quanto modalità di espressione della preferenza che può essere usata da qualunque elettore (Sez. V, n. 198 del 23-1-2007). Il voto è valido, naturalmente, sempre che si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore;*
- *la deformazione del cognome o del nome di un candidato, o anche l'incertezza nella relativa indicazione, che si possono spiegare con una scarsa dimestichezza del votante con la scrittura o con*

un'inesatta memoria del nome mentre non dimostrano in maniera inoppugnabile la volontà dell'elettore di rendere riconoscibile il proprio voto (Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4474).

Inoltre, sempre in tema di validità e non riconoscibilità del voto:

- non è nulla la scheda che rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista (Sez. V, n. 289 del 30-4-1960);
- è valida la scheda che, oltre al voto di lista e ai voti di preferenza, rechi le stesse preferenze, annullate con una croce, in altro spazio corrispondente ad un contrassegno non votato (sez. V, n. 615 del 29-8-1972);
- il segno apposto in una scheda con una riga obliqua, che taglia tutte le righe destinate ai voti di preferenza, può interpretarsi come manifestazione di volontà di non dare voti di preferenza ai candidati della lista che l'elettore ha votato; la scheda è valida (Sez. V, n. 239 del 12-6-1981);
- è valida la scheda che reca voto di lista e relativi voti di preferenza nonché altro voto di lista abraso (Sez. VI, n. 157 del 10-3-1989);
- è valida la scheda nella quale il voto è stato espresso con un segno grafico apposto in direzione e in prossimità del simbolo della lista, cui è stata aggiunta la preferenza per il candidato consigliere indicato come "Saco 68". Il cognome del candidato, infatti, è stato indicato nel riquadro riservato a ricevere i voti di una sola e ben determinata lista, individuata in modo chiaro ed univoco. La parziale erronea indicazione del cognome ("Saco" anziché "Sacco") non giustifica, pur in presenza di un candidato di un'altra lista avente lo stesso cognome, dubbi o incertezze circa la volontà dell'elettore. Non vi è inoltre riconoscibilità del voto, in quanto risulta plausibile che l'imprecisione in cui è incorso l'elettore sia frutto di un errore mnemonico o di altra natura. Non necessariamente il voto di preferenza riflette la capacità di trascrivere perfettamente il nome del candidato prescelto, non potendosi quindi escludere che la scarsa scolarizzazione induca a scrivere il cognome con una sola consonante, anziché con due (Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 665);

- è valida la scheda recante due segni grafici, di cui uno più deciso, in prossimità del simbolo della lista, perché, pur trattandosi di segni grafici certamente inusuali, tale circostanza non è sufficiente a rivelare che siano stati apposti per consentire il riconoscimento dell'elettore. Non è irragionevole ritenere, nella specie, che si tratti di segni riferibili a condizioni di disagio fisico o psicologico dell'elettore, la cui mano ha fatto toccare per due volte con la matita in punti non distanti la scheda elettorale (Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 665);
- è valida la scheda nella quale compare, invece della croce sul simbolo di lista, nello spazio della lista stessa riservata all'espressione della preferenza, una specie di ellisse. Ciò in quanto il segno in questione, una specie di cerchio o ellisse ripetuto più volte, non risulta *ictu oculi* idoneo a rivelare in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore di rendere riconoscibile il suo voto (Sez. V, 19 agosto 2015, n. 3949).

Secondo la giurisprudenza, quando il legislatore utilizza l'espressione "in modo inoppugnabile" per identificare da quali scritture o segni anomali si evinca l'intenzione dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio, non si avrebbe esclusivo riferimento al caso, meramente scolastico, in cui l'elettore sottoscrive il voto con il proprio nome e cognome. L'elemento della riconoscibilità deve essere valutato caso per caso, "al fine di stabilire se l'anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato", di modo che possono essere ritenuti segni di riconoscimento "solo quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale, e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda che non si possa qualificare quale segno superfluo o incertezza grafica, ovvero non sia spiegabile con difficoltà di movimento o di vista dell'elettore, occorse nell'indicare il nominativo del candidato suffragato" (Sez. II, n. 5428 del 19 luglio 2021; Sez. III, n. 4523 del 27 ottobre 2016; Sez. V, n. 142 del 18 gennaio 2016). Costituiscono pertanto segni di riconoscimento idonei ad invalidare il voto le manifestazioni aggiuntive del tutto estranee alla scelta del

candidato o altri segni o modalità di apposizione di segni sulla scheda diversi da quelli previsti dalla legge; ad esempio:

- è potenzialmente idoneo a far conoscere il votante, ed ha quindi valore di segno di riconoscimento, che rende nulla la scheda, il segno di croce apposto sulla facciata esterna (retro) della scheda (Sez. V, n. 400 del 9-9-1947);
- il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'ufficio elettorale (nella specie, penna a sfera) può costituire idoneo mezzo di identificazione dell'elettore, ed è pertanto nullo (Adunanza Plenaria, n. 28 del 29-11-1979; Sez. V, n. 457 del 16-10-1981; Sez. V, n. 39 del 18-3-1985);
- costituisce segno di riconoscimento l'abbreviazione "geo" posta davanti al cognome del candidato sindaco, apparendo decisivo il fatto che l'abbreviazione più comune per designare la figura del geometra consiste nella espressione "geom." (Sez. V, n. 3861 del 10-7-2000);
- la frase "candidato alla carica di consigliere" apposta dall'elettore prima del nome e cognome del candidato scelto, non trovando tale locuzione alcuna spiegazione logica e rivelandosi del tutto superflua, non casuale, né involontaria, tale da consentire la individuazione dell'elettore (Sez. V, n. 2291 del 12-4-2001);
- il motto "sei forte", riferito al candidato per cui si esprime la preferenza (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);
- le parole "SI" od "OK" scritte sul rigo della preferenza, trattandosi di ipotesi di allontanamento volontario dalla modalità prescritta che non si può spiegare ragionevolmente come frutto di un errore materiale (Sez. V, n. 4933 del 21-9-2005);
- poiché, nel caso di errore materiale, è fatto obbligo all'elettore di rivolgersi all'ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare un errore ed apporre un'indicazione chiara e valida di voto, la cancellazione o alterazione di un segno di voto alla lista o di una preferenza, anche qualora la cancellazione della preferenza già espressa sia stata sostituita dall'indicazione corretta del nome del candidato prescelto, rende la condotta dell'elettore lesiva del-

l'obbligo comportamentale anzidetto e costituisce segno di riconoscimento (Sez. V, n. 3949 del 19 agosto 2015; Sez. V, n. 5654 dell'11 dicembre 2015);

- scheda contenente crocesegno sia nel riquadro della lista n. 1 che in quello della lista n. 2: il crocesegno sulla lista n. 2 appare sovrascritto con l'intento di cancellarlo, mentre il crocesegno sulla lista n. 1 appare più volte rimarcato e a fianco del riquadro della lista n. 1 è scritto a caratteri maiuscoli "SI". L'apposizione della parola "SI" a fianco del riquadro della lista contrassegnata "può costituire segno di riconoscimento, con la conseguente nullità del voto espresso, inficiato per la sua intrinseca contraddittorietà e incertezza peraltro, e irrimediabilmente, dal fatto che l'elettore ha apposto due croci su entrambe le liste e ha poi effettuato delle cancellazioni, apponendo infine la dicitura 'SI' accanto alla lista n. 1, sul lato destro della stessa" (Sez. III, n. 4780 del 27 luglio 2020);
- l'apposizione di un doppio crocesegno sul nominativo del candidato sindaco ed un altro segno sotto il relativo riquadro non chiaramente identificabile, somigliante ad una lettera "M" (Sez. II, n. 5751 dell'11 luglio 2022).

La giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato ritiene che sia nullo il voto che contenga l'espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a quello di nessuno dei candidati, costituendo siffatta erronea indicazione un palese segno di riconoscimento del voto (Sez. V, n. 5742 del 2-9-2004; n. 374 del 4-2-2004; n. 2291 del 12-4-2001), salvo che, per il tipo di errore e per la collocazione del nominativo, possa ritenersi che si tratti esclusivamente di un errore dell'elettore dovuto a ignoranza (Sez. V, n. 109 del 18-1-2006).

Peraltro, in occasione di elezioni regionali, in sede di decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale su contestazioni avverso le operazioni di scrutinio degli uffici elettorali di sezione, sono state ritenute valide le schede e sono stati pertanto assegnati i relativi voti espressi nei casi in cui a fianco del contrassegno della lista votata sia stata apposta l'indicazione del nome del leader del medesimo partito o

movimento, in quanto la scelta della lista risultava univoca e la predetta dicitura si è ritenuto che non costituisse segno di riconoscimento (Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Roma, decisione del 28 marzo 2013).

Inoltre, depone per la riconoscibilità del voto, e quindi per la non riconducibilità ad alcun candidato e relativa lista, l'aver apposto un segno sui simboli di due liste (lista n. 1 e lista n. 2) con l'indicazione del nome "Cavale Maria" nello spazio riservato alla lista n. 1 e l'indicazione "Cavaleri Maria" nello spazio riservato alla lista n. 2, non potendosi ricavare l'intenzione dell'elettore di votare la lista n. 1 e di attribuire la preferenza alla candidata di tale lista Silvana Cavaleri (Sez. II, n. 5809 del 9-8-2021).

Si riportano alcune altre massime di giurisprudenza del Consiglio di Stato, sempre riferite soprattutto a elezioni comunali, in tema di univocità e di attribuzione del voto di lista e/o di preferenza o di annullamento del voto stesso.

Il voto è stato ritenuto valido, in tutto o in parte, nelle seguenti fattispecie:

- scheda senza croce sul simbolo di lista, recante l'indicazione, nella casella a fianco del contrassegno di lista, del solo cognome del candidato consigliere, che corrisponde sia ad un candidato della lista n. 1 sia ad un candidato della lista n. 2. Il voto è validamente espresso, in quanto le incertezze che potrebbero derivare dalla presenza in altre liste di candidati aventi lo stesso cognome sono superate, sul piano formale, dal disposto dell'art. 57, quinto comma, D.P.R. n. 570/1960; sul piano logico, dalla circostanza che il cognome del candidato è stato indicato nel riquadro riservato a ricevere i voti di una sola e ben determinata lista, individuata in modo chiaro ed univoco sia dal proprio simbolo sia dal nominativo del candidato alla carica di sindaco (Sez. V, n. 1020 del 22 febbraio 2001);
- voto espresso indicando prenomi erronei. L'erronea indicazione del nome di battesimo del candidato, con corretta indicazione del cognome, non giustifica, in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome, dubbi o incertezze circa la volontà dell'elettore.

Per quanto riguarda la riconoscibilità del voto, è plausibile che l'imprecisione sia frutto di un errore mnemonico, non improbabile poiché non necessariamente il voto di preferenza riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto (Sez. III, n. 2322 del 9 aprile 2019; Sez. V, n. 1020 del 22 febbraio 2001);

- scheda in cui l'elettore indica, oltre al candidato sindaco prescelto e al suo contrassegno (ed eventualmente la preferenza al candidato consigliere comunale per una lista collegata al candidato sindaco), anche una preferenza per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata. Il voto con cui l'elettore indica senza dubbio il candidato sindaco prescelto ed il di lui contrassegno (come quello con cui esprime la preferenza al candidato consigliere comunale per una lista collegata al candidato sindaco) è valido perché inequivocabilmente lascia individuare la forza politica cui esso si riferisce anche nel caso in cui l'elettore esprima pure una preferenza per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata. Viceversa, il voto a quest'ultimo è nullo, per l'evidente ragione di non poter legittimamente considerare sullo stesso piano giuridico i due tipi di voto (Sez. V, n. 1520 del 15 marzo 2001);

- scheda recante voto sul contrassegno di una lista e una preferenza per candidati della stessa lista, nonché un segno di voto sul contrassegno di altra lista. In tale caso il voto è attribuito alla lista alla quale appartiene il candidato indicato, in applicazione del principio emergente dall'art. 57, penultimo comma, del D.P.R. n. 570/1960. Tale principio, originariamente dettato per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, appare applicabile anche al sistema di votazione nei comuni con popolazione inferiore al detto limite (Sez. V, n. 2291 del 12 aprile 2001; Sez. V, n. 6685 del 14 novembre 2006);

- voto espresso con la croce sul simbolo della lista n. 1 e la preferenza per un candidato della lista n. 2. Il voto di lista è valido, mentre è inefficace soltanto la preferenza per il candidato di altra lista. In particolare nei comuni sino a 15.000 abitanti, è "da ritenere sempre valido il voto con cui l'elettore indichi senza dubbio il candidato sin-

daco prescelto ed il di lui contrassegno, perché ciò inequivocabilmente lascia individuare la forza politica cui esso si riferisce”, mentre il voto di preferenza per un candidato consigliere appartenente ad altra lista è nullo; “il voto accordato alla lista ha maggiore e determinante spessore politico nella formazione delle maggioranze consiliari” (Sez. III, n. 7385 del 24 novembre 2020; Sez. III, n. 4780 del 27 luglio 2020; Sez. V, n. 2087 del 19 maggio 2016; Sez. V, n. 1477 del 13 aprile 2016; Sez. V, n. 5643 del 26 settembre 2006; Sez. V, n. 158 del 9 febbraio 1996);

- voto espresso con croce apposta sul simbolo della lista n. 1 e preferenza assegnata al candidato della medesima lista n. 1, TIZIO, sia nel riquadro della lista n. 1 che nel riquadro della lista n. 2. Il voto per la lista n. 1 è valido. La scheda, lungi dal palesare qualsivoglia segno di riconoscimento, ha solo inteso esprimere due volte la medesima preferenza per il candidato della lista votata non solo nell'apposito riquadro di tale lista, ma anche in quello di altra lista, “con la conseguenza che è inefficace il voto di preferenza, peraltro pacificamente riconducibile comunque alla lista n. 1 e doppiato, per mero errore, anche nel riquadro della lista n. 2, ciò che rende inefficace, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.P.R. n. 570 del 1960, la preferenza per il candidato della lista n. 1, stante l'incertezza del doppio voto di preferenza espresso anche nel riquadro della lista n. 2, ma non certo nullo il voto chiaramente espresso per la lista n. 1” (Sez. III, n. 4780 del 27 luglio 2020);

- croce sul simbolo di una lista e preferenza a Maria ROSSI (nome di fantasia), nominativo di persona conosciuta, vicepresidente del comitato promotore della lista votata, tra i cui candidati vi è Antonio ROSSI (nome di fantasia), ma non candidata in nessuna delle liste ammesse. L'indicazione di Maria ROSSI, pur determinando l'inefficacia della preferenza, non genera incertezza in ordine all'attribuzione del voto alla lista, alla quale appartiene il candidato Antonio ROSSI, avendo l'elettore confuso il candidato con la vicepresidente del comitato promotore della lista votata. L'erronea indicazione del prenome del candidato, in assenza di candidati di

altre liste aventi lo stesso cognome, non implica di per sé alcuna incertezza in ordine alla volontà dell'elettore né configura un mezzo di riconoscimento, perché tale errore ben può essere un mero difetto mnemonico (Sez. III, n. 4780 del 27 luglio 2020);

- crocesegno sul simbolo sia della lista n. 1 che della lista n. 2 e indicazione del nome di un candidato consigliere della lista n. 2 nello spazio destinato al voto di preferenza della stessa lista n. 2, oppure crocesegno sul simbolo sia della lista n. 1 che della lista n. 2 e indicazione del nome di un candidato consigliere della lista n. 2 nello spazio destinato al voto di preferenza sia della lista n. 1 che della lista n. 2. Il voto è valido sia per la lista n. 2 che per il candidato consigliere della medesima lista. Dinanzi ad un voto equivoco per la lista, deve ritenersi assorbente la volontà espressa a favore del candidato a consigliere, tanto nel primo caso in cui l'elettore ha espresso il voto di preferenza nello spazio corretto dedicato alla lista n. 2, quanto nel secondo caso in cui aveva indicato lo stesso candidato nello spazio di entrambe le liste, per “rafforzare la propria volontà di votare proprio quel candidato” (Sez. III, n. 7384 del 2 novembre 2019; Sez. III, n. 7385 del 24 novembre 2020);

- erronea indicazione del prenome di un candidato, anche con l'uso di nomignoli ricorrenti in una piccola realtà locale con i quali il candidato stesso viene riconosciuto dalla collettività quasi ormai in sostituzione del nome vero di battesimo (come può accadere per “Pepè” o “Peppinuzzo” a significare il nome “Giuseppe” oppure “Enzo” per “Vincenzo”). Ciò non inficia la validità del voto, men che mai di lista, perché non implica di per sé alcuna incertezza circa la volontà dell'elettore né configura un callido mezzo per identificare il votante e, dunque, un segno di riconoscimento. Tale errore può dipendere anche da un mero difetto mnemonico. Considerazioni analoghe possono valere anche per l'erronea indicazione del cognome del candidato (“Trometta” al posto di “Trombetta”) (Sez. III, n. 7385 del 24 novembre 2020).

Il voto è stato dichiarato nullo nelle seguenti altre fattispecie:

- è nulla la scheda nella quale il segno di voto è posto a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni (Sez. V, n. 539 del 22 aprile 1954);
- è invalida la scheda che reca, accanto al contrassegno di lista, non votato, in luogo del voto di preferenza, il nome di un candidato dello stesso partito ma per altra contemporanea elezione (Sez. V, n. 271 del 19 giugno 1981);
- scheda recante preferenza per due sindaci. È nulla la scheda recante preferenza per due sindaci. Nel sistema elettorale comunale, infatti, il voto è valido solo se esprime, direttamente od indirettamente, la preferenza per un candidato sindaco. Né potrebbe essere annullato il solo voto relativo al sindaco, posto che non è consentito votare una lista, senza scegliere il sindaco collegato, od un altro candidato sindaco (Sez. V, n. 6052 del 3 dicembre 2001);
- è nullo il voto espresso indicando prenomi di persone non candidate o presenti in altra lista. Il voto espresso indicando prenomi di persone non candidate, o presenti in altra lista, va annullato quando, essendovi più candidati con lo stesso cognome, non può evincersi in maniera sicura la volontà dell'elettore (Sez. V, n. 3459 del 28 maggio 2004);
- scheda, senza crocesegno sul contrassegno di lista, recante preferenza per un candidato consigliere espressa non nel riquadro della lista di appartenenza ma nel riquadro di diversa lista. La scheda è nulla. Qualora l'elettore si sia limitato a scrivere il cognome del candidato nella riga stampata sotto un contrassegno di lista diverso, sia pure appartenente alla medesima coalizione, non è legittimo interpretare la sua volontà attribuendo la preferenza al contrassegno di lista e la scheda va considerata nulla perché intrinsecamente contraddittoria. Non è infatti possibile considerare il voto attribuito al candidato perché apposto nella riga stampata sotto una lista diversa da quella per cui si è presentato né è possibile attribuire il voto alla lista per la quale il candidato si era presentato essendo stata comunque indicata una lista diversa (Sez. V, n. 5913 del 21 novembre

2007);

- crocesegno sul simbolo sia della lista n. 1 che della lista n. 2 e indicazione del nome di un candidato consigliere della lista n. 1 nello spazio destinato al voto di preferenza della lista n. 2. Il voto non è valido, perché non univoco. Il dubbio derivante dal fatto che l'elettore ha sbarrato entrambi i simboli delle due liste, indicando la preferenza per il candidato consigliere della lista n. 1 in uno spazio errato, cioè nello spazio della lista n. 2, lascia una insuperabile incertezza sulla sua effettiva volontà di votare la lista n. 1 e di ricondurre l'indicazione del candidato consigliere votato della lista n. 1 alla effettiva volontà di votare solo questa lista e non, invece, all'erroneo convincimento che egli militasse nella lista n. 2, con la conseguente invalidità, radicale e totale, dell'intero voto espresso (Sez. III, n. 7485 del 2 novembre 2019 e n. 7385 del 24 novembre 2020);
- crocesegno sulla lista n. 2 e voto di preferenza per il candidato a sindaco della lista n. 1 nello spazio per la preferenza della lista n. 2 (nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti). Il voto appare irrimediabilmente equivoco e la scheda è nulla. Non può affermarsi né che l'elettore volesse ricondurre il nominativo del candidato sindaco alla lista n. 1, né, al contrario, che l'elettore volesse votare la lista n. 2 nell'erroneo convincimento che quello votato fosse il candidato sindaco di quest'ultima lista (Sez. III, n. 7385 del 24 novembre 2020).

I segni che possono invalidare la scheda sono esclusivamente quelli apposti dall' elettore, e non i segni tipografici o di altro genere.

Inoltre, nel caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni e, quindi, di consegna all'elettore di più schede di voto, può succedere che, malgrado le avvertenze fornite dal presidente di seggio, le schede vengano sovrapposte dall'elettore l'una sull'altra, con l'effetto che il segno di voto regolarmente tracciato su una scheda si riverberi per pressione su quella sottostante: quest'ultima scheda, tuttavia, se la volontà dell'elettore è univoca e la schedastessa non è da dichiarare nulla per altri motivi, deve essere ritenuta valida.

Spoglio e registrazione dei voti (da pag. 102 pubblicazione Ministeriale)

Il seggio procede alle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate avvalendosi dei due esemplari delle tabelle di scrutinio, di cui uno con frontespizio di colore nero e l'altro con frontespizio di colore rosso, distintamente predisposti per ciascuna circoscrizione elettorale.

Le operazioni da compiere sono, in ordine di successione, le seguenti:

- a) un primo scrutatore designato con sorteggio estrae dall'urna una scheda alla volta, la apre e la consegna aperta al presidente;
- b) il presidente pronuncia ad alta voce la denominazione della lista votata;
- c) il presidente, se la scheda votata contiene voti di preferenza, pronuncia il cognome (o il nome e cognome) del candidato o dei candidati votati e il numero del candidato o di ciascuno dei candidati stessi, secondo l'ordine di presentazione nella lista;
- d) il presidente passa quindi la scheda spogliata a un secondo scrutatore;
- e) il secondo scrutatore prende nota, in uno dei due esemplari della tabella di scrutinio, del numero progressivo dei voti riportati da ciascuna lista e del numero progressivo di voti di preferenza riportati da ciascun candidato della lista stessa;
- f) contemporaneamente, anche il segretario del seggio pronuncia ad alta voce la denominazione della lista votata e i nomi dei candidati votati della lista stessa e prende nota, nell'altro esemplare delle tabelle di scrutinio, del numero progressivo dei voti riportati da ciascuna lista e del numero progressivo di voti di preferenza riportati da ciascun candidato della lista stessa;
- g) un terzo scrutatore ripone la scheda spogliata e scrutinata nella cassetta o scatola che precedentemente conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato e registrato il voto, non è stata riposta nella cassetta o scatola.

Pertanto, non è consentito estrarre contemporaneamente dall'urna più schede e accantonare provvisoriamente una o più di esse per un successivo spoglio o riesame.

Si richiama l'attenzione dei presidenti di seggio sulle illustrate operazioni di spoglio e registrazione dei voti e sull'ordine di svolgimento delle operazioni stesse.

La violazione delle relative prescrizioni comporta la pena della reclusione da 3 a 6 mesi. (Cfr. artt. 68 e 104, terzo comma, T.U. n. 361/1957).

Schede nulle e schede bianche

Nel corso dello scrutinio, possono verificarsi due diverse specie di nullità, di cui una totale e l'altra parziale:

- 1) schede nulle;
- 2) schede contenenti voti di preferenza nulli;
- 3) Schede bianche.

1) Schede nulle

Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi:

- a) quando la scheda – tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto – presenta, però, scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) quando la scheda – tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto – non sia però conforme al modello previsto dalla legge (art. 15 legge n. 18/1979 e tabelle B e C), oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore;

c) quando la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco e non c'è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta. Ciò può accadere, ad esempio, se l'elettore ha tracciato un unico segno trasversale che insiste, all'incirca in pari misura, su due o più contrassegni contigui o se ha tracciato due o più segni su diversi contrassegni e, nel contempo, se ha indicato preferenze per candidati di ognuna delle liste votate o non ha espresso alcuna preferenza. (Cfr. art. 70 T.U. n. 361/1957)

2) Schede contenenti voti di preferenza nulli

I casi di nullità del voto di preferenza erano indicati dagli artt. 59, 60, 60-bis e 61 del T.U. per l'elezione della Camera dei deputati n. 361/1957. Tali articoli sono stati sostituiti o abrogati, in quanto nel sistema di elezione della Camera non è più disciplinata l'espressione di voti di preferenza. Il citato articolo 60 è tuttavia riportato nell'appendice normativa, in nota, potendosi ricavare principi tuttora applicabili. (pag. 134, punto 17 pubblicazione 4 ministeriale)

L'elettore esprime il voto di preferenza scrivendo il nome e cognome o solo il cognome del candidato o dei candidati preferiti, fino a un massimo di tre. Se l'elettore esprime due o tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza. L'espressione del voto di preferenza non può essere effettuata attraverso l'indicazione del numero d'ordine del candidato nella lista.

La validità del voto di preferenza deve essere ammessa ogni qual volta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore: deve essere ritenuto valido, ad esempio, anche se espresso con errori ortografici che non impediscono di individuare il candidato prescelto.

È utile ricordare, in tema di salvaguardia della validità del voto di preferenza, la disposizione, sebbene abrogata, dell'art. 60-bis del medesimo .U. n. 361/1957: "se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo". Tale disposizione è pure riportata nel-

l'appendice normativa, in nota.

ATTENZIONE: i casi di nullità della scheda (e quindi del voto di lista) di cui al punto 1) determinano, in ogni caso, la nullità dei voti di preferenza eventualmente espressi nella scheda stessa.

Invece, la nullità dei voti di preferenza o le eventuali contestazioni sui voti di preferenza stessi non comportano necessariamente la nullità della scheda, se questa, non essendo nulla per altre cause, è valida agli effetti del voto di lista.

3) Schede bianche

Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura (c.d. scheda bianca), il presidente deve subito apporre il bollo della sezione "sul retro" della scheda stessa. Per fugare ogni incertezza sulla collocazione di tale bollo – in quanto la legge, di norma, definisce i due lati della scheda di voto come "parte interna" o "parte esterna" – e per dare maggiore visibilità al segno attestante che la scheda è "bianca", si suggerisce di apporre il bollo della sezione sia sulla parte esterna della scheda (in aggiunta al bollo con il quale la scheda è stata autenticata), sia sulla parte interna, in uno spazio non utilizzato per la stampa dei contrassegni.

Le schede bianche devono essere altresì "vidimate", cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che anch'esse firme o sigle vengano apposte sia sulla parte esterna che sulla parte interna della scheda.

Nel verbale del seggio il presidente deve far prendere nota del numero sia delle schede bianche, sia delle schede nulle, sia dei voti di preferenza, per ciascuna lista, dichiarati nulli.

Anche nei due esemplari delle tabelle di scrutinio, negli appositi riquadri, il segretario e lo scrutatore devono registrare il numero sia delle schede bianche, sia delle schede nulle, sia dei voti di preferen-

za, per ciascuna lista, dichiarati nulli.

Oltre alle schede bianche, anche le schede nulle devono essere immediatamente "vidimate", cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che tali firme o sigle vengano apposte solo sulla parte esterna della scheda.

Le schede bianche e le schede nulle, man mano accantonate e raccolte in distinte fascette, al termine dello scrutinio devono essere inserite nella Busta apposita e allegate al verbale.

Le schede contenenti voti di preferenza nulli, anch'esse man mano accantonate e raccolte in distinta fascetta, al termine dello scrutinio devono essere inserite nella Busta apposita, insieme alle schede valide. (Cfr. artt. 68, comma 3-bis, 69, 70 e 71, comma terzo, T.U. n. 361/1957)

Riepilogo del numero delle schede annullate durante le operazioni di voto e di quelle dichiarate nulle nel corso dello scrutinio

Per le successive operazioni di riscontro e per il completamento del verbale del seggio, il presidente riepiloga il numero complessivo delle schede che sono state annullate durante le operazioni di voto e quelle che sono state dichiarate nulle nel corso delle operazioni di scrutinio.

Il numero complessivo delle schede annullate durante le operazioni di voto (**totale A**) è dato dalla seguente somma:

- 1)** numero delle schede consegnate agli elettori allontanati dalla cabina e NON riammessi a votare;
- 2)** numero delle schede riconsegnate senza il bollo della sezione o la firma dello scrutatore;
- 3)** numero delle schede consegnate a elettori che non le hanno restituite;
- 4)** numero di schede annullate perché l'elettore non ha votato nella cabina.

Il numero complessivo delle schede dichiarate nulle durante lo scrutinio (**totale B**) è dato dalla seguente somma:

1) numero di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

2) numero di schede contenenti voti di lista nulli, perché la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco;

3) numero di schede non conformi alla legge o non recanti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore.

Il numero complessivo delle schede dichiarate nulle durante lo scrutinio (totale B) deve corrispondere a quello risultante nell'apposito riquadro delle tabelle di scrutinio.

Il numero complessivo delle schede nulle, da riportare nell'apposito paragrafo del verbale e nel relativo riquadro delle tabelle di scrutinio, sarà pertanto **dato dalla somma di A più B**.

Schede con voti contestati

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda o di qualche voto di lista o di preferenza. Il presidente del seggio decide sull'assegnazione o meno dei voti contestati sentiti gli scrutatori. Il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non vincolante.

Il principio fondamentale, come già detto, è quello di salvaguardare la validità del voto ogni qual volta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore.

Nel verbale e nel relativo riquadro delle tabelle di scrutinio deve essere indicato il numero complessivo delle schede che contengono voti alle liste contestati e non assegnati.

Inoltre, per ogni scheda contestata, sia nel caso che venga assegnata sia nel caso che non venga assegnata, devono essere indicati:

- la lista il cui voto viene contestato;
- il motivo della contestazione;
- la decisione presa dal presidente.

Parimenti, qualora la contestazione abbia ad oggetto voti di preferenza, per ogni scheda contestata, assegnata o non assegnata, devono essere indicati:

- il candidato (o i candidati) il cui voto viene contestato;
- il motivo della contestazione;
- la decisione presa dal presidente.

I voti contestati e provvisoriamente non assegnati dal presidente di seggio sono ripresi in esame dall'Ufficio elettorale provinciale presso il tribunale nella cui circoscrizione è ricompreso il capoluogo di provincia, che decide sull'assegnazione o meno dei voti stessi.

Le schede corrispondenti ai voti di lista o di preferenza contestati devono essere immediatamente "vidimate", cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che tali firme o sigle vengano apposte solo sulla parte esterna della scheda.

Le schede contestate, man mano accantonate e raggruppate per ogni lista e a seconda dei motivi di contestazione, al termine dello scrutinio devono essere inserite, rispettivamente:

- quelle contenenti voti provvisoriamente assegnati, nella Busta apposita;
- quelle contenenti voti provvisoriamente non assegnati, nella Busta apposita. (Cfr. artt. 69 e 71 T.U. n. 361/1957)

Operazioni di controllo dello spoglio

Dopo aver terminato lo scrutinio, il presidente:

- a)toglie dalla cassetta o scatola tutte le schede spogliate, contenenti voti di lista validi;
- b)conta le schede contenenti voti di lista validi, ivi comprese le schede contenenti voti di lista contestati e provvisoriamente assegnati e quelle valide per il voto di lista ma contenenti anche voti di preferenza dichiarati nulli;
- c)conta le schede contenenti voti di lista contestati e provvisoriamente NON assegnati;
- d)conta le schede dichiarate nulle nel corso dello scrutinio;
- e)conta le schede bianche;
- f)verifica se il totale delle schede di cui alle lettere b), c), d), e) cor-

risponde al totale risultante dalle tabelle di scrutinio. (Cfr. art. 68, comma 7, primo periodo, T.U. n. 361/1957)

Operazioni di riscontro della corrispondenza e della congruità delle cifre da riportare nel verbale

Il presidente, prima di compilare il verbale del seggio, deve riscontrare personalmente la corrispondenza delle cifre da segnare nelle varie colonne del verbale stesso concernenti il numero degli elettori iscritti o assegnati alla sezione, il numero dei votanti, il numero dei voti validi, il numero delle schede nulle, il numero delle schede bianche e il numero delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati. (Cfr. art. 68, comma 7, secondo periodo, T.U. n. 361/1957)

A)Il numero complessivo degli elettori della sezione si ricava dalla somma di:

- 1)numero degli elettori iscritti nella sezione o assegnati alla sezione stessa;
- 2)numero degli elettori ricoverati in luoghi di cura e reclusi in luoghi di detenzione assegnati alla sezione;
- 3)numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma ammessi al voto domiciliare nella sezione;

detrato il:

- 4)numero degli elettori della sezione ammessi al voto domiciliare presso un'altra sezione.

B)Il numero complessivo delle schede autenticate prima o nel corso della votazione si ricava dalla somma di:

- 1)numero degli elettori di cui alla lettera A);
- 2)numero delle schede autenticate durante la votazione .

C)Il numero complessivo dei votanti nella sezione si ricava dalle operazioni di accertamento e controllo

D) Il numero complessivo delle schede autenticate NON utilizzate per la votazione si ricava dalle operazioni di controllo

E) Il numero complessivo delle schede nulle **si ricava dalla somma di:**

- 1) schede annullate durante le operazioni di voto (totale A);
- 2) schede dichiarate nulle nel corso dello scrutinio (totale B).

F) Il numero complessivo delle schede scrutinate, da registrare nell'apposito riepilogo del verbale del seggio, **si ricava dalla somma di:**

- 1) schede spogliate contenenti voti di lista validi (compreso quelli contestati e provvisoriamente assegnati e quelli contenenti voti di preferenza dichiarati nulli);
- 2) schede bianche;
- 3) schede nulle (paragrafo 26.4, totale A + totale B);
- 4) schede contenenti voti di lista contestati e provvisoriamente NON assegnati.

Il numero complessivo **di cui alla lettera C)** deve coincidere con quello **di cui alla lettera F)**.

Risultato dello scrutinio: dichiarazione e certificazione nel verbale

Il presidente, ultimate le operazioni di controllo e riscontro illustrate nei due paragrafi precedenti:

- dichiara il risultato dello scrutinio, dandone pubblica lettura nella sala del seggio elettorale;
 - attesta e certifica il risultato dello scrutinio nel verbale;
 - fa firmare in ciascun foglio e sottoscrivere da tutti i componenti dell'ufficio e dai rappresentanti di lista presenti il verbale del seggio.
- (Cfr. artt. 68, commi 7 e 8, 74, primo comma e 75, primo comma, T.U. n. 361/1957)

CASI ANOMALI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

(da pag. 73 a pag. 76 della pubblicazione Ministeriale)

Elettore che viene allontanato dalla cabina

Se l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del voto e/o non risponde all'invito di restituire la scheda, il presidente deve valutare l'intenzionalità di tale indugio, tenendo presente il tempo che occorre normalmente per esprimere il voto, in quanto non è ammissibile che le operazioni di voto da parte di un singolo elettore si prolunghino più del necessario, ritardando le operazioni di votazione degli altri elettori.

Il presidente del seggio:

- annulla la scheda restituita dall'elettore senza alcuna espressione di voto;
- appone sulla scheda annullata, sia nella parte interna che nella parte esterna, l'indicazione "scheda annullata" e la inserisce nella Busta apposita.

L'elettore non è riammesso a votare se non dopo che hanno votato tutti gli altri elettori presenti.

All'elettore riammesso a votare è consegnata una nuova scheda, che viene prelevata tra quelle autenticate e sostituita.

Nel verbale del seggio il presidente prende nota del nominativo dell'elettore allontanato dalla cabina, specificando se l'elettore medesimo viene riammesso successivamente a votare.

L'elettore, sia che venga riammesso a votare successivamente, sia che non venga più riammesso, dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti. (Cfr. art. 44, ultimo comma, T.U. n. 361/1957)

Elettore che consegna al presidente una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore

La scheda restituita dall'elettore mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore non deve essere introdotta nell'urna.

Tale scheda, invece, deve essere immediatamente “vidimata”, cioè firmata, sia nella parte interna che nella parte esterna, dal presidente e da almeno due scrutatori e deve essere allegata al verbale.

La scheda è inserita dal presidente nella Busta apposita.

Nel verbale del seggio il presidente prende nota del nominativo dell'elettore che ha riconsegnato una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore.

L'elettore non può più essere ammesso al voto, anche se dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti.

Spetta al presidente valutare se ricorrono gli estremi per considerare falsa la scheda e denunciare l'elettore all'Autorità giudiziaria.

(Cfr. artt. 58, commi quarto e sesto, 67, primo comma, n. 3, e 100, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

Elettore che non restituisce la scheda

Se l'elettore non restituisce la scheda consegnatagli dal presidente, quest'ultimo prende nota del nominativo di tale elettore nel verbale del seggio.

L'elettore dovrà comunque essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti.

L'elettore deve essere denunciato all'Autorità giudiziaria. (Cfr. artt. 58, sesto comma, 67, primo comma, n. 3, e 110, primo comma, T.U. n. 361/1957)

Elettore che non vota nella cabina

Se l'elettore non vota nella cabina, la scheda consegnatagli è annullata, con l'apposizione, sia nella parte interna che nella parte esterna, dell'indicazione “scheda annullata”, e inclusa nella Busta apposita per essere allegata al verbale.

L'elettore che non ha votato nella cabina non è più ammesso al voto e del suo nominativo il presidente prende nota nel verbale del seggio.

L'elettore dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti.

Al caso di cui al presente paragrafo deve ricondursi l'ipotesi in cui l'elettore, avendo introdotto all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini in violazione del divieto stabilito dalla legge a tutela del principio di libertà e segretezza del voto, viene colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto.

In questa eventualità, la scheda di voto deve comunque essere annullata, che sia stata o meno già votata, e l'elettore non può in ogni caso essere riammesso a votare. Tale scheda, previa apposizione, sia nella parte interna che nella parte esterna dell'indicazione “scheda annullata”, è inclusa nella Busta apposita per essere allegata al verbale. Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro della scheda stessa, disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di forza pubblica in servizio di vigilanza al seggio.

Di quanto accaduto, il presidente dà idoneo resoconto nel verbale. (Cfr. art. 62 T.U. n. 361/1957; art. 1 D.L. n. 49/2008)

Elettore che riconsegna una scheda deteriorata

Possano ricorrere due casi:

Spetta al presidente valutare se ricorrono gli estremi per considerare falsa la scheda e denunciare l'elettore all'Autorità giudiziaria (10). (Cfr. artt. 58, commi quarto e sesto, 67, primo comma, n. 3, e 100, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

- l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente è deteriorata;
- l'elettore stesso, per negligenza o ignoranza, deteriora la scheda. **(10)**

In entrambi i casi, l'elettore può chiedere al presidente un'altra scheda, restituendo quella deteriorata.

L'elettore non può chiedere e ottenere, però, la consegna di una terza scheda quando lui stesso ha deteriorato le prime due.

Il presidente del seggio:

- in sostituzione della scheda deteriorata, consegna all'elettore un'altra scheda prelevandola dalla cassetta o scatola nella quale sono custodite le schede autenticate;
- prende nota, nella lista degli elettori della sezione, accanto al nome dell'elettore, che a questi è stata consegnata una seconda scheda;
- appone sulla scheda restituita, sia nella parte interna che nella parte esterna, l'indicazione "scheda deteriorata", vi aggiunge la firma e la inserisce nella Busta n. 5/D/EUR;
- sostituisce subito la scheda consegnata con un'altra che viene prelevata dal pacco di quelle non autenticate e che viene autenticata mediante la firma dello scrutatore e il bollo della sezione apposto dallo stesso presidente. (Cfr. art. 63 T.U. n. 361/1957)

(10) - Secondo la giurisprudenza amministrativa, e in particolare quella del Consiglio di Stato (Sez. V, 21 settembre 1996, n. 1149; 21 maggio 2010, n. 3210; 19 agosto 2015, n. 3949; 11 dicembre 2015, n. 5654), l'elettore, qualora ritenga che per mero errore materiale abbia sbagliato ad esprimere il proprio voto (ad esempio, per avere scritto la preferenza in uno spazio diverso da quello corrispondente al proprio candidato), può rivolgersi all'ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare l'errore ed apporre una indicazione chiara e valida di voto.

—

Elettore che non restituisce la matita copiativa utilizzata per l'espressione del voto

Se l'elettore non restituisce la matita copiativa consegnatagli dal presidente per l'espressione del voto, il presidente prende nota del nominativo di tale elettore nel verbale del seggio.

L'elettore deve essere denunciato all'Autorità giudiziaria.

(Cfr. art. 110, primo comma, T.U. n. 361/1957)

—

—

—

Rifiuto di ritirare la scheda. Restituzione della scheda prima di entrare in cabina. Reclami e dichiarazioni di astensione o di protesta

Qualora si svolgano contemporaneamente più consultazioni, l'elettore può astenersi dalla partecipazione al voto per una o più di esse e quindi può legittimamente ritirare la scheda per una elezione e rifiutarla per un'altra. Gli scrutatori prendono pertanto nota, sia nei riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro, sia nella lista sezionale a fianco del nome dell'elettore, delle consultazioni cui il predetto non partecipa e per le quali non può quindi essere considerato come votante.

A parte questo caso, nel corso delle operazioni di voto, in un momento anteriore o successivo alle operazioni di identificazione e registrazione dell'elettore (annotazione degli estremi del documento di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale; annotazione del numero della tessera nel registro, riportando anche, a fianco del numero della tessera, il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore medesimo), **possono verificarsi due distinti casi:**

1) l'elettore rifiuta di ritirare la scheda. In tal caso, l'elettore non può essere considerato come votante e non deve quindi essere conteggiato tra i votanti della sezione all'atto delle operazioni del successivo accertamento del numero dei votanti in base al verbale, alle liste sezionali e alle liste elettorali aggiunte. Pertanto, per un corretto computo del numero effettivo dei votanti, qualora il seggio abbia già "registrato" l'elettore nella lista sezionale e/o nel registro per l'annotazione del numero di tessera, occorre provvedere, nei relativi riquadri e colonne di tali documenti, a una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE"). Inoltre, sulla tessera elettorale, il bollo della sezione non deve essere apposto (a meno che, ovviamente, non lo sia già stato). Va precisato che la scansione temporale delle operazioni di identificazione e registrazione dell'elettore

da parte del presidente o degli scrutatori e di consegna materiale della scheda di votazione da parte del presidente non individua e stabilisce una rigida e giuridicamente vincolante successione di adempimenti ma detta prescrizioni di tipo organizzativo a scopo di accelerazione delle operazioni presso i seggi;

2) l'elettore, dopo avere ritirato la scheda, senza neppure entrare in cabina, la restituisce al presidente senza alcuna espressione di voto. In tal caso, si configura una ipotesi di annullamento della scheda, di cui al precedente paragrafo 17.4: l'elettore è conteggiato come votante, ma la scheda è annullata.

Può inoltre verificarsi che l'elettore chieda che vengano verbalizzati suoi reclami o dichiarazioni di astensione dal voto o di protesta o di altro contenuto. In tali evenienze, il presidente del seggio, per non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, deve mettere a verbale, in maniera sintetica e veloce, le generalità dell'elettore e i suoi reclami o dichiarazioni, allegando gli eventuali documenti scritti che l'elettore medesimo ritenesse di consegnare al seggio. (Cfr. artt. 62, 66, primo comma, e 87, primo comma, T.U. n. 361/1957)